

**CONCESSIONE DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL
“COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE PER LA CITTA' DI POTENZA”
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA**

CUP: B34B13000330007

CIG 5365656766

Il Comune di POTENZA in esecuzione della determinazione a contrarre 53 del 7 ottobre 2013, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, indice la procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del nuovo centro sportivo.

Allo scopo di individuare il concessionario dell'appalto in oggetto, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, ai sensi dell'art. 53 D.lgs 163/06 viene indetta procedura aperta secondo le modalità e le condizioni di partecipazione specificate di seguito.

Art.1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI POTENZA;

1.1. Indirizzo postale: Comune di POTENZA

1.2. Indirizzo Internet: www.comune.potenza.it

1.3. Numero Fax: 0971415258

1.4. Numero Tel. Servizio: 0971415327

1.5. Numero Tel. Centralino: 0971415111

1.6. Indirizzo Posta elettronica: dirigente.ediliziaomune.potenza.it

1.7. Responsabile del procedimento: Ing. Rocco Robilotta

Per informazioni di carattere tecnico ed amministrativo rivolgersi a:

1.8 Indirizzo posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.potenza.it

Art.2. OGGETTO DELLA GARA – LUOGO DI ESECUZIONE

2.1. Oggetto dell' appalto

Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione del nuovo centro sportivo comunale e la successiva gestione della medesima da parte della Ditta aggiudicataria. In particolare la concessione ha ad oggetto :

1. progettazione definitiva ed esecutiva redatta ai sensi del D. Lgs 163 /06 e s.m.i. e del DPR 207/2010, relative alla realizzazione del nuovo centro sportivo comunale, il tutto come riportato negli elaborati grafici-descrittivi del progetto preliminare, posto a base di gara;
2. l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nullaosta, pareri e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera e la gestione della stessa;
3. la realizzazione dell'opera oggetto dell'appalto (chiavi in mano) completa di tutto quanto necessario per garantire il suo funzionamento, il tutto come riportato negli elaborati grafici del progetto posto a base di gara;
4. gestione funzionale ed economica, la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli adeguamenti programmati o straordinari, da parte del soggetto attuatore del progetto il quale condurrà in proprio tutti i beni e le superfici per tutta la durata della concessione, secondo un mix contrattuale che prevede quanto segue:
 - n. 2 campi di calcio a 5 in erba sintetica;
 - n.1 campo per calciotto in erba sintetica;
 - n.1 campo da basket/pallavolo polivalente;
 - n. 1 piscina didattica di dimensioni 25m X 15m;
 - n. 1 palestra a servizio delle piscine di dimensioni 22m X 8,5m;
 - spogliatoi e locali di servizio per complessivi mq 370;
 - n. 1 Club House, a servizio dell'intero complesso sportivo, con una superficie complessiva pari a mq 196;
 - un'area attrezzata a parco giochi, per una superficie complessiva di mq 500;
 - parcheggio con un numero adeguato di posti, che potrebbe essere anche coperto totalmente e/o parzialmente da tettoie con integrato impianto fotovoltaico;
 - arredi per le aree verdi e lungo il percorso pedonale.
5. ogni adempimento necessario per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e quanto altro necessario per l'esecuzione dell'intero complesso e della sua gestione sono a carico del concessionario;
6. la consegna all'Amministrazione Concedente, alla scadenza della concessione, dell'intero complesso di cui al punto 4 che precede comprendente tutti i beni, le superfici e le strutture realizzate, complete dei relativi impianti ed arredi, in buone condizioni di conservazione e di funzionamento, conformemente a quanto stabilito nel contratto, senza corrispettivo alcuno a favore del concessionario.

Al termine della concessione tutti i beni e le superfici realizzate di cui al presente punto 4, oggetto della gestione funzionale ed

economica da parte del concessionario, verranno restituiti nel diritto e nell'uso di superficie al patrimonio del Comune.
L'area oggetto dell'intervento si considera concessa in diritto di superficie al Concessionario per un periodo pari alla durata della concessione.

2.2 Richiamo ai documenti di gara

Sono compresi nella presente concessione tutti i servizi/prestazioni, lavori, forniture e attività stabilite dal Capitolato speciale prestazionale, dallo Schema di Contratto, e più in generale dagli elaborati tutti posti a base di gara, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste, dei quali l'appaltatore deve prendere completa ed esatta conoscenza.

In merito all'offerta qualitativa di cui al successivo art.8, sarà obbligo dell'appaltatore, in fase di esecuzione del contratto, di dare corso agli impegni e alle proposte presentate nell'offerta.

2.3 Luogo: Zona G del Comune di Potenza.

Art.3. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione sarà indicata dal concorrente sulla base delle proprie valutazioni tecnico-economiche, costituendo elemento di valutazione dell'offerta; non potrà, comunque, essere superiore ad anni 50 (cinquanta), con decorrenza dalla data di avvenuto collaudo delle opere oggetto del contratto di concessione.

Art.4. DIRITTO DI SUPERFICIE

Al concessionario sarà trasferito il diritto di superficie, a titolo gratuito, ai sensi degli artt. 953 e 954 del Codice Civile sull'impianto che sarà realizzato. Tale diritto si estinguerà al termine del periodo di durata della concessione.

Le aree sulle quali inciderà tale diritto, sono evidenziate nelle planimetrie allegate al progetto preliminare riportate nella relazione illustrativa.

Art.5. IMPORTO GLOBALE DEL PROGETTO

L'importo stimato per la realizzazione delle opere ammonta a € 3.236.772,76 (di cui € 124.491,26 oneri per la sicurezza) - IVA Esclusa.

L'importo stimato per le Spese di progettazione ammonta ad € 300.000,00 - IVA esclusa.

Categoria prevalente:

OG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI – per tutto l'importo dei lavori. Classe IV bis

Art.6. DOCUMENTAZIONE E PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Documentazione in visione e parte integrante del bando di gara:

Elaborato	Titolo
1	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
2 TAV	Elaborati grafici. Inquadramento – planimetrie e profili
3	Computo metrico estimativo
4.	Quadro economico
5.	Prime indicazioni per la stesura del Piano di Sicurezza e di Coordinamento
6	Schema del contratto
7	Piano economico finanziario di massima
8	Capitolato speciale per la gestione
9.	Tariffario in vigore

Il concorrente dovrà altresì presentare obbligatoriamente, in sede di offerta, un dettagliato piano economico- finanziario ex art. 143, comma 7, D.Lgs 163/2006, asseverato da un Istituto di Credito, a conferma del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione per tutta la durata della stessa.

Art.7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

7.1 Procedura aperta per l'affidamento in concessione di costruzione e gestione, come disciplinato dagli artt.53, 55, 143, 144 e seguenti del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 comma 1 del medesimo decreto.

La procedura è espletata assumendo a base di gara il progetto preliminare allegato al presente bando, ed è finalizzata all'individuazione del concorrente che presenterà la migliore offerta.

7.2 Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 20 dicembre 2013;

7.3 Indirizzo di ricezione delle offerte: Comune di Potenza, Piazza Matteotti;

7.4 Modalità di ricezione delle offerte : secondo quanto previsto all'art.58 del presente disciplinare di gara;

7.5 Data, ora e luogo della prima seduta pubblica: la gara avrà inizio il giorno 27 dicembre 2013 alle ore 10.00 per la prima seduta pubblica presso gli Uffici del Comune di Potenza, P.zza Matteotti.

Il giorno, l'ora e il luogo delle ulteriori sedute di gara di cui al successivo art. 59 saranno comunicati ai concorrenti tramite fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data della seduta stessa e saranno pubblicizzati sul profilo del committente.

7.6 Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: le sedute di gara sono pubbliche ma soltanto i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o persone da essi delegati, potranno formulare osservazioni con diritto alla relativa verbalizzazione.

7.7 Obbligo di Sopralluogo: è fatto obbligo, pena l'esclusione, ai concorrenti di effettuare un sopralluogo sull'area ove debbono effettuarsi i lavori con l'assistenza di un tecnico della stazione appaltante.

Il sopralluogo dovrà avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente nei giorni di **martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00**.

La visita dovrà essere prenotata telefonicamente al numero 0971415360 e confermata via fax al n. 0971415258 entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello stabilito per l'effettuazione del sopralluogo medesimo.

Si precisa che i concorrenti interessati potranno effettuare il sopralluogo esclusivamente tramite uno o più dei seguenti soggetti:

- titolare o legale rappresentante dell'impresa (il soggetto dovrà presentarsi munito di fotocopia di identità nonché di visura camerale dalla quale si evincano i propri poteri);
- direttore tecnico (il soggetto dovrà presentarsi munito di fotocopia di identità nonché di visura camerale dalla quale si evincano i propri poteri);
- soggetto munito di fotocopia del documento di identità, di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che specifichi la delega all'effettuazione di sopralluoghi per la partecipazione ad appalti pubblici, nonché di visura camerale dalla quale si evincano i poteri di colui che ha rilasciato la procura notarile.

Si precisa che non è ammesso sopralluogo in rappresentanza di più imprese.

Si precisa, altresì, che in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti o da costituirsi, si considera sufficiente l'effettuazione del sopralluogo anche da parte di una sola delle imprese del raggruppamento (mandataria o mandante).

Al termine della visita obbligatoria verrà rilasciato ad ogni partecipante un verbale di sopralluogo che dovrà essere allegato in originale alla documentazione di gara.

7.8 Obbligo di presa visione: è fatto obbligo, pena l'esclusione, ai concorrenti di effettuare la presa visione dei documenti progettuali e amministrativi messi a disposizione dei soggetti interessati.

La presa visione dovrà avvenire di **martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00** e dovrà essere prenotata telefonicamente al seguente numero 0971415360 e confermata via fax al n.0971415258 entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello stabilito per l'effettuazione del sopralluogo medesimo.

Si precisa che i concorrenti interessati potranno effettuare la presa visione esclusivamente tramite uno o più dei seguenti soggetti:

- titolare o legale rappresentante dell'impresa (il soggetto dovrà presentarsi munito di fotocopia di documento di identità nonché di visura camerale dalla quale si evincano i propri poteri);
- direttore tecnico (il soggetto dovrà presentarsi munito di fotocopia di documento di identità nonché di visura camerale dalla quale si evincano i propri poteri);
- soggetto munito di fotocopia del documento di identità, di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che specifichi la delega all'effettuazione di sopralluoghi per la partecipazione ad appalti pubblici, nonché di visura camerale dalla quale si evincano i poteri di colui che ha rilasciato la procura notarile.

Si precisa che non è ammessa presa visione in rappresentanza di più imprese.

Si precisa, altresì, che in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti o da costituirsi, si considera sufficiente l'effettuazione della presa visione anche da parte di una sola delle imprese del raggruppamento (mandataria o mandante).

Al termine della visita obbligatoria verrà rilasciato ad ogni partecipante un verbale di presa visione degli elaborati che dovrà essere allegato in originale alla documentazione di gara.

7.9 Richieste di chiarimento: eventuali chiarimenti scritti e formulati in lingua italiana potranno pervenire, via fax al n 0971415258 o a mezzo PEC, al Responsabile del Procedimento fino alle ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2013.

La stazione appaltante provvederà a rispondere, entro 3 giorni, a tutti i quesiti pervenuti ed esclusivamente al soggetto richiedente a mezzo fax o PEC, nonché provvederà a rendere visibili suddette risposte inserendole sul sito internet.

Con la pubblicazione sul sito i chiarimenti si presumono conosciuti da tutte le imprese interessate sulle quali pertanto grava l'onere di costante monitoraggio.

7.10 Comunicazioni: tutte le comunicazioni della Stazione Appaltante, attinenti la procedura di gara in oggetto (comprese le eventuali richieste di cui agli artt. 48 e 79 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.), saranno inviate sulla base di quanto dichiarato dall'operatore economico nel modello Allegato A1. In caso di mancata presentazione di tale modello la Stazione Appaltante procederà all'invio delle suddette comunicazioni tramite fax.

Art.8. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:

Le offerte saranno valutate secondo i parametri di seguito elencati:

- **punti 75 su 100 per l'offerta qualitativa A)**, ovvero per la qualità e le garanzie delle attività di lavori e servizi e l'affidabilità dell'impresa;
- **punti 25 su 100 per l'offerta quantitativa B)**: ribasso sui tempi di realizzazione, sulla durata della concessione e sulle tariffe di riferimento.

E' prescritto nella valutazione dell'offerta qualitativa il raggiungimento del punteggio di almeno 40 punti a pena di esclusione.

Non saranno in ogni caso ammessi alla fase successiva di gara i concorrenti le cui proposte abbiano conseguito un punteggio pari a 0 anche in un solo dei sub-criteri oggetto di valutazione qualitativa.

La migliore offerta è selezionata con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.

163/2006 e successive modifiche ed integrazioni secondo i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione con i correlati punteggi e sub-punteggi massimi attribuiti (fattori ponderali) da apposita Commissione giudicatrice nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

A) OFFERTA QUALITATIVA (75/100) L'offerta qualitativa consiste nella redazione della progettazione definitiva redatta ai sensi dell'articolo 24 e seguenti del d.p.r. 207/2010 che dovrà evidenziare i sotto elencati elementi tecnici, distinti tra loro e titolati.

L'offerta qualitativa sarà sviluppata sulla base dei seguenti parametri:

A1) Indicazioni progettuali : massimo punti 35/100, secondo i subcriteri che seguono:

A1.1) Miglioramenti di tipo costruttivo e progettuale proposti al progetto preliminare predisposto dal Comune:

punteggio massimo attribuibile **Punti 10**

La ditta concorrente dovrà predisporre per l'elemento di valutazione in questione nell'ambito del progetto definitivo una descrizione con la quale esplicitare con chiarezza le migliorie che si intendono apportare.

Rispetto al progetto preliminare posto a base di gara verranno considerate migliorie di tipo costruttivo e progettuale tutte quelle soluzioni che andranno a migliorare le caratteristiche tecniche dell'edificio in termini di estetica, qualità e prestazioni.

La commissione giudicatrice eseguirà la valutazione delle migliorie in base alla quantità e alla qualità delle migliorie proposte (per ogni categoria di opere sopra citate) assegnando un coefficiente variabile tra "0 e 1" calcolandolo attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari.

Per l'attribuzione dei coefficienti la commissione giudicatrice utilizzerà i seguenti criteri:

NESSUNA MIGLIORIA: coefficiente 0

SUFFICIENTE : minime migliorie da 0,1 a 0,15;

BUONO : soluzioni che prevedono alcune migliorie significative da 0,16 a 0,50;

OTTIMO : soluzioni che comportano un significativo miglioramento costruttivo e progettuale dal 0,51 a 1

Al Concorrente che avrà ottenuto il maggiore coefficiente verranno attribuiti **10 punti**, ai rimanenti concorrenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale utilizzando la formula di seguito indicata

$$P \text{ sol} = \frac{\text{pr Off}}{\text{Mg coef}} \times 10$$

Dove:
P sol = Punteggio soluzioni
pr Off = coefficiente di valutazione assegnato all'elemento a/1 dell'offerta in esame
Mg coef = massimo coefficiente attribuito
10 = punteggio massimo assegnabile

A1.2) Interventi e soluzioni per contenimento consumi energetici:

punteggio massimo attribuibile **Punti 15**

La ditta concorrente dovrà predisporre per l'elemento di valutazione in questione nell'ambito del progetto definitivo una descrizione con la quale esplicitare con chiarezza le migliorie che si intendono apportare.

Per quanto riguarda l'involucro edilizio si possono migliorare le caratteristiche di isolamento termico previste in progetto preliminare, qualunque miglioria di questo tipo deve essere descritta in relazione e accompagnata da un calcolo redatto da un tecnico abilitato che sottoscriva i valori di trasmittanza delle soluzioni proposte in funzione degli spessori e delle tipologie di materiali previsti Per quanto riguarda l'impianto meccanico di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria saranno considerate migliorie quelle disposizioni impiantistiche che integreranno l'impianto base previsto nel progetto preliminare (relazione tecnica descrittiva) in modo da aumentare la percentuale minima di consumi (35%) realizzati con fonti energetiche alternative.

Tale aumento dei consumi totali realizzato con fonti energetiche alternative dovrà essere giustificato tecnicamente e sottoscritto in relazione da un tecnico abilitato.

La commissione giudicatrice eseguirà la valutazione delle migliorie in base alla quantità e alla qualità delle migliorie proposte assegnando un coefficiente variabile tra "0 e 1" calcolandolo attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari.

Per l'attribuzione dei coefficienti la commissione giudicatrice utilizzerà i seguenti criteri:

NESSUNA MIGLIORIA: coefficiente 0

SUFFICIENTE : minime migliorie da 0,1 a 0,15;

BUONO : soluzioni che prevedono alcune migliorie significative da 0,16 a 0,50;

OTTIMO : soluzioni che comportano un significativo miglioramento costruttivo e progettuale dal 0,51 a 1

Al Concorrente che avrà ottenuto il maggiore coefficiente verranno attribuiti **15 punti**, ai rimanenti concorrenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale utilizzando la formula di seguito indicata

$$P \text{ sol} = \frac{\text{pr Off}}{\text{Mg coef}} \times 15$$

Dove:
P sol = Punteggio soluzioni
pr Off = coefficiente di valutazione assegnato all'elemento a/1 dell'offerta in esame
Mg coef = massimo coefficiente attribuito
15 = punteggio massimo assegnabile

A1.3) Soluzioni tecniche proposte per la manutenzione e sistemi integrativi di controllo trattamento acque impianto natatorio:

punteggio massimo attribuibile **Punti 10**

La ditta concorrente dovrà predisporre per l'elemento valutativo in questione nell'ambito del progetto definitivo una descrizione con la quale esplicitare con chiarezza le soluzioni manutentive dell'intero complesso da realizzare che si intendono proporre e indicare i

sistemi integrativi di controllo trattamento acque dell'impianto natatorio che si intendono adottare rispetto alle caratteristiche minime generiche previste nella relazione descrittiva del progetto preliminare.

La commissione giudicatrice eseguirà la valutazione delle proposte determinando un coefficiente variabile tra " 0 e 1 ", calcolandolo attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari.

Per l'attribuzione dei coefficienti la commissione giudicatrice utilizzerà i seguenti criteri:

NESSUNA MIGLIORIA: coefficiente 0

SUFFICIENTE : minime migliorie da 0,1 a 0,15;

BUONO : soluzioni che prevedono alcune migliorie significative da 0,16 a 0,50;

OTTIMO : soluzioni che comportano un significativo miglioramento costruttivo e progettuale dal 0,51 a 1

Al Concorrente che avrà ottenuto il maggiore coefficiente verranno attribuiti **10 punti**, ai rimanenti concorrenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale utilizzando la formula di seguito indicata

$$P \text{ sol} = \frac{\text{pr Off}}{\text{Mg coef}} \times 10$$

Dove:
P sol = Punteggio soluzioni
pr Off = coefficiente di valutazione assegnato all'elemento a/1 dell'offerta in esame
Mg coef = massimo coefficiente attribuito
10 = punteggio massimo assegnabile

A2) Progetto pluriennale di gestione: massimo punti 40/100, secondo i subcriteri che seguono:

La Ditta concorrente con la relazione in precedenza citata dovrà sviluppare i seguenti elementi di valutazione:

A2.1) progetto organizzativo delle attività: tipologia e modalità di svolgimento dell'offerta di attività sportive e ludico-ricreative, orari di apertura:

punteggio massimo attribuibile **Punti 10**

La commissione giudicatrice eseguirà la valutazione della proposta qualitativa, determinando un coefficiente variabile tra " 0 e 1 ", calcolandolo attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari.

Al Concorrente che avrà ottenuto il maggiore coefficiente verranno attribuiti 10 punti, ai rimanenti concorrenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale utilizzando la formula di seguito indicata

$$P \text{ sol} = \frac{\text{pr Off}}{\text{Mg coef}} \times 10$$

Dove:
P sol = Punteggio soluzioni
pr Off = coefficiente di valutazione assegnato all'elemento a/1 dell'offerta in esame
Mg coef = massimo coefficiente attribuito
10 = punteggio massimo assegnabile

A2.2) progetto di conduzione: con particolare attenzione alle attività sportive svolte dal concorrente, all'organigramma, alle tariffe praticate e alle caratteristiche del personale utilizzato:

punteggio massimo attribuibile **Punti 15**

La commissione giudicatrice eseguirà la valutazione della proposta qualitativa, determinando un coefficiente variabile tra " 0 e 1 ", calcolandolo attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari.

Al Concorrente che avrà ottenuto il maggiore coefficiente verranno attribuiti 15 punti, ai rimanenti concorrenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale utilizzando la formula di seguito indicata

$$P \text{ sol} = \frac{\text{pr Off}}{\text{Mg coef}} \times 15$$

Dove:
P sol = Punteggio soluzioni
pr Off = coefficiente di valutazione assegnato all'elemento a/1 dell'offerta in esame
Mg coef = massimo coefficiente attribuito
15 = punteggio massimo assegnabile

A2.3) iniziative a carattere promozionale di utilizzo:

punteggio massimo attribuibile massimo **Punti 5**

La commissione giudicatrice eseguirà la valutazione della proposta qualitativa, determinando un coefficiente variabile tra " 0 e 1 ", calcolandolo attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari.

Al Concorrente che avrà ottenuto il maggiore coefficiente verranno attribuiti 5 punti, ai rimanenti concorrenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale utilizzando la formula di seguito indicata

$$P \text{ pr} = \frac{\text{pr Off}}{\text{Mg coef}} \times 5$$

Dove:
P sol = Punteggio soluzioni
pr Off = coefficiente di valutazione assegnato all'elemento a/1 dell'offerta in esame
Mg coef = massimo coefficiente attribuito
5 = punteggio massimo assegnabile

A2.4) Qualità delle caratteristiche delle modalità di gestione amministrativa:

punteggio massimo attribuibile **punti 5**

La commissione giudicatrice eseguirà la valutazione della proposta qualitativa, determinando un coefficiente variabile tra “ 0 e 1 “ derivato dalla somma dei coefficienti dei singoli elementi sotto descritti, calcolati attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari.

Miglior soluzione con riguardo agli orari e alla gestione del servizio di segreteria, cassa e accoglienza utenza: da 0 a 0,40;

Miglior soluzione con riguardo alla modalità di raccolta iscrizioni: da 0 a 0,25;

Miglior soluzione con riguardo alle modalità di pagamento a disposizione dell'utenza: da 0 a 0,35.

Al Concorrente che avrà ottenuto il maggiore coefficiente verranno attribuiti 5 punti, ai rimanenti concorrenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale utilizzando la formula di seguito indicata

$$P_{pr} = \frac{pr\ Off}{Mg\ coef} \times 5$$

Dove:
P sol = Punteggio soluzioni
pr Off = coefficiente di valutazione assegnato all'elemento a/1 dell'offerta in esame
Mg coef = massimo coefficiente attribuito
5 = punteggio massimo assegnabile

A2.5) Qualità delle caratteristiche dell'interazione con il territorio:

punteggio massimo attribuibile **punti 5**

La commissione giudicatrice eseguirà la valutazione della proposta qualitativa, determinando un coefficiente variabile tra “ 0 e 1 “ derivato dalla somma dei coefficienti dei singoli elementi sotto descritti, calcolati attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari.

Miglior soluzione con riguardo all'analisi dei bisogni potenziali del territorio, all'incidenza sulla programmazione territoriale, al potenziale di innovazione rispetto alla proposta tradizionale del territorio ed esplicitazione delle opportunità per la collettività : da 0 a 0,25;

Miglior soluzione con riguardo alle opportunità rivolte alla fascia giovanile 13-25 anni: da 0 a 0,45 ;

Miglior soluzione con riguardo alla collaborazione e apertura verso il mondo associazionistico, del volontariato : da 0 a 0,30.

Al Concorrente che avrà ottenuto il maggiore coefficiente verranno attribuiti 5 punti, ai rimanenti concorrenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale utilizzando la formula di seguito indicata:

$$P_{pr} = \frac{pr\ Off}{Mg\ coef} \times 5$$

Dove:
P sol = Punteggio soluzioni
pr Off = coefficiente di valutazione assegnato all'elemento a/1 dell'offerta in esame
Mg coef = massimo coefficiente attribuito
5 = punteggio massimo assegnabile

B) OFFERTA QUANTITATIVA (25/100)

Il punteggio massimo di 25 punti verrà attribuito dalla Commissione Giudicatrice secondo i seguenti elementi:

- B/1 Ribasso sui tempi di realizzazione **Punti 10**
- B/2 Ribasso sulla durata della concessione **Punti 10**
- B/3 Ribasso sulle tariffe massime individuate dal Concedente **Punti 5**

B/1 Ribasso sui tempi di realizzazione:

punteggio massimo attribuibile **Punti 10**

Il punteggio massimo di 10 punti verrà attribuito alla Ditta che avrà offerto la percentuale unica di ribasso sui tempo di realizzazione più favorevole per l'Amministrazione. La percentuale di ribasso dovrà obbligatoriamente – pena la non attribuzione del punteggio- essere accompagnata dal cronoprogramma dei lavori.

Alle altre ditte il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale utilizzando la seguente formula:

$$\text{punteggio da attribuire al concorrente} = 10 \times \frac{\text{ribasso percentuale offerto}}{\text{ribasso percentuale più alto}}$$

Ai fini dell'attribuzione di tale punteggio, il conteggio finale verrà effettuato applicando una approssimazione al coefficiente totale attribuito al concorrente di 3 cifre decimali dopo la virgola.

Non saranno accettati ribassi superiori a 150 giorni in quanto non ritenuti congrui.

B/2 Ribasso sulla durata della concessione:

punteggio massimo attribuibile **Punti 10**

Il punteggio massimo di 10 punti verrà attribuito alla Ditta che avrà offerto la percentuale unica di ribasso sulla durata della concessione più favorevole per l'Amministrazione.

Alle altre ditte il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale utilizzando la seguente formula:

$$\text{punteggio da attribuire al concorrente} = 10 \times \frac{\text{ribasso percentuale offerto}}{\text{ribasso percentuale più alto}}$$

Ai fini dell'attribuzione di tale punteggio, il conteggio finale verrà effettuato applicando una approssimazione al coefficiente totale attribuito al concorrente di 3 cifre decimali dopo la virgola.

B/3 Ribasso sulle tariffe massime individuate dal Concedente:

punteggio massimo attribuibile **Punti 5**

Il punteggio massimo di 5 punti verrà attribuito alla Ditta che avrà offerto la percentuale unica di ribasso sulle tariffe allegata al preliminare e poste a base di gara.

Alle altre ditte il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale utilizzando la seguente formula:

$$\text{punteggio da attribuire al concorrente} = 5 \times \frac{\text{ribasso percentuale offerto}}{\text{ribasso percentuale più alto}}$$

Ai fini dell'attribuzione di tale punteggio, il conteggio finale verrà effettuato applicando una approssimazione al coefficiente totale attribuito al concorrente di 3 cifre decimali dopo la virgola.

Il punteggio definitivo per ciascun concorrente, tenuto presente che il punteggio massimo è complessivamente di 100, viene calcolato come somma dei singoli punteggi ottenuti.

Art.9. VARIANTI:.

I concorrenti possono soltanto proporre, nell'ambito delle proprie offerte tecniche e nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime del progetto preliminare posto a base di gara, miglioramenti e integrazioni che saranno valutate in sede di gara.

Sono ammesse solo varianti progettuali migliorative, che non snaturino il progetto preliminare posto a base di gara.

E' fatto espresso divieto al Concessionario di apportare autonomamente varianti al progetto definitivo ed esecutivo, una volta approvato dal Concedente.

Art.10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. **sono ammessi a presentare offerta i seguenti soggetti:**

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituite a norma della Legge 25/6/1909 n° 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8/8/1985 n° 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperativa di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti (definiti anche "associazioni temporanee di imprese" (ATI) costituiti da soggetti di cui alle precedenti lettere a) b) c) i quali prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario (impresa capogruppo) il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art.37 del D. Lgs. 163/2006;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a) b) c) anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37 del D. Lgs 163/2006 (per tali consorzi si applicano le disposizioni relative ai raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla precedente lettera d);
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs 23/07/91 n° 240; si applicano a l riguardo le disposizioni dell'articolo 37) del D. Lgs 163/2006 (per tali soggetti si applicano le disposizioni relative ai raggruppamenti temporanei di imprese di cui alla precedente lettera d);
- g) operatori economici, ai sensi dell'art. 3, comma 22 del D. Lgs 163/2006 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese, in più di un consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 Codice Civile od in più di un GEIE. Qualora tale situazione si verifichi si procederà all'esclusione della gara di tutti i raggruppamenti di consorzi o GEIE interessati.

E' altresì fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara singolarmente e allo stesso tempo quale componente di un raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 codice civile o di un GEIE; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e del raggruppamento o consorzio o GEIE al quale l'impresa partecipa.

Alla gara non sarà ammessa la compresenza di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legali rappresentanti. Qualora tale situazione si verifichi, si procederà all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovino in dette condizioni.

Per la partecipazione alla presente gara dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti costituiti e costituendi si osservano le disposizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163 /2006 e s.m.i. e le prescrizioni contenute, quanto alla documentazione ed alle dichiarazioni da produrre, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta e più in generale alle condizioni ed ai requisiti di

partecipazione, negli art. 11, 12 e 13 del presente disciplinare di gara.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - art. 36 c. 5, deve essere indicato per quali consorziati il consorzio concorre e, relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione delle prestazioni non possono essere diversi da quelli indicati.

Anche i consorziati, relativamente ai quali i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett.b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i dichiarano di concorrere, devono possedere a pena di esclusione i requisiti generali per la partecipazione alle gara di appalto di cui al successivo art.11 e produrre, in sede di offerta, le dichiarazioni previste nel presente disciplinare di gara nell'ambito dei documenti da inserire nella Busta A "documentazione amministrativa".

Art.11. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Per essere ammessi alla presente procedura, gli operatori economici partecipanti, alla data di pubblicazione del presente disciplinare di gara ed alla data di presentazione dell'offerta, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (requisiti giuridici di ordine generale e di idoneità professionale) di cui agli art. 38 – 39 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e precisamente:

1. attestare di essere iscritto per attività inerenti l'oggetto della presente gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato UE, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 D. Lgs 163/2006 e precisamente per una o più delle attività previste all'art. 2.1 del presente disciplinare;
2. requisiti d'ordine generale prescritti dall'art. 38 del D. Lgs 163/2006 da dichiarare in gara dai concorrenti ed eventualmente da accertare per l'aggiudicatario ai sensi di legge.

Devono inoltre possedere:

3. requisiti prescritti dall'art. 44 del D. Lgs 25.07.1998, n. 286 recanti "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero" (assenza dei provvedimenti indicanti, per i soggetti che vi siano incorsi nei due anni precedenti alla data del presente disciplinare di gara per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi) da dichiarare in gara dai concorrenti ed eventualmente da accertare per l'aggiudicazione ai sensi di legge;
4. requisiti prescritti dall'art. 1-bis, comma 14, della Legge 18.10.2001, n. 383 recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia" (per i soggetti che si sono avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) del lavoro sommerso previsti dalla Legge 383/01 e che non abbiano ancora concluso alla data del presente disciplinare di gara il periodo di emersione, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs 25.09.2002, n. 210 recante "Disposizioni urgenti in materia di emersione dal lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale", convertito nella Legge 22.11.2002, n. 266, da dichiarare in gara dai concorrenti ed eventualmente da accertare per l'aggiudicatario ai sensi di legge.

Per le riunioni temporanee d'impresa (ATI) come in precedenza definite (sia di tipo orizzontale che di tipo verticale), i requisiti di ordine generale (requisiti di ordine morale e di idoneità professionale) di cui ai precedenti punti da 1) a 4) devono essere posseduti da tutte le singole imprese partecipanti all'ATI stessa.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, ai sensi del citato art. 38, comma 1, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'*articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423* o di una delle cause ostative previste dall'*articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575*; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca

della condanna medesima;

- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'*articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55*; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- j) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- k) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'*articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*;
- l) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'*articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203*, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'*articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689*. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione sopra indicate non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'*articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575*, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Ai fini della lettera c), il concorrente deve indicare tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dall'entità del reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete alla Stazione Appaltante; non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Ai fini della lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (€ 10.000,00)*; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

Ai fini della lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266*.

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai fini della lettera m), il concorrente allega, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

In conformità al disposto normativo di cui all'art. 46 comma 1 bis del d.lvo n. 163/2006, nel testo introdotto dall'art. 4, comma 2 lett. d), n. 2 del d.l. n. 70/2011, convertito nella L. n. 106/2011, l'esclusione dei concorrenti può essere disposta nelle seguenti ipotesi: a) nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici, dal Regolamento di attuazione e da altre disposizioni di legge vigenti; b) nel caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; c) in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Art.12.. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 95 del DPR 207/2010, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10% dell'investimento e precisamente € 434.000,00 (euro quattrocentotrentaquattromila/00);
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento e precisamente € 217.000,00. (euro duecentodiciassettemila/00);
- c) svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini per un importo medio non inferiore al 5% dell'investimento e precisamente € - € 217.000,00. (euro duecentodiciassettemila/00);
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine per un importo medio pari ad almeno il 2% dell'investimento e precisamente € 86.800,00 (euro ottantaseimilaottocento/00).

In alternativa ai requisiti di cui ai punti c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti di cui ai punti a) e b) di due volte e cioè il requisito di cui al punto a) dovrà essere non inferiore ad € 868.000,00 (euro ottocentosessantottomila/00) ed il requisito di cui al punto b) dovrà essere non inferiore ad 434.000,00 (euro quattrocentotrentaquattromila/00).

Il requisito di cui al punto b) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Nel caso di concorrenti in ATI o consorzio di imprenditori, i requisiti di cui ai punti a) e b) possono essere posseduti complessivamente dagli associati o consorziati, a condizione che ciascuno di essi posseda una percentuale non inferiore al 10% dei requisiti stessi.

Relativamente ai requisiti di cui ai punti c) e d), devono essere posseduti per intero da almeno una delle imprese associate o consorziate.

Può altresì concorrere una associazione di tipo verticale nella quale uno degli associati posseda i requisiti attinenti ai lavori (qualificazione SOA) e l'altro o gli altri i requisiti di cui all'art. 95 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Art.13. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI

a) fase progettuale

La progettazione definitiva ed esecutiva dovrà essere svolta da professionisti abilitati e regolarmente iscritti agli ordini professionali, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del capo IV (progettazione e concorsi di progettazione) del titolo I del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché secondo gli ulteriori requisiti ed i limiti di cui al Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti D.P.R. 207/2010.

Detti progettisti devono essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a) fatturato globale per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo di almeno 2 volte l'importo per la progettazione a base d'asta;
- b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari almeno a una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
- c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
- d) il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), deve risultare pari a 2 volte il numero di unità stimate per lo svolgimento dell'incarico in oggetto (quindi 4 unità, in quanto si ritiene che per lo svolgimento dell'incarico in oggetto siano necessarie 2 unità).

I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dall'art.253 del D.P.R. 207/2010 e dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i

Nel caso in cui il Soggetto Realizzatore non possieda direttamente i requisiti tutti di cui ai punti precedenti, nonché la relativa qualificazione SOA per attività di progettazione (OG1 classe IV bis) il medesimo può partecipare alla gara avvalendosi di soggetti qualificati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ovvero costituire un raggruppamento temporaneo con soggetti ricompresi nelle casistiche di cui all'art. 90, comma 1 (lett d), e), f), f-bis), g) e h) del D.lgs. 163/06 e s.m.i. che possiedono i suddetti requisiti. In alternativa, il Soggetto Realizzatore potrà indicare direttamente i nominativi di tali soggetti in sede di presentazione dell'offerta o limitarsi a rendere opportuna dichiarazione sostitutiva nell'ambito dei documenti da inserire nella busta "A". In ogni caso, si applica il comma 3 dell'art. 91 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (divieto di subappalto).

b) fase realizzativa

Il soggetto/soggetti che presentano offerta ed intendano eseguire direttamente i lavori, o una parte di essi, devono possedere, a pena di esclusione, i relativi requisiti:

- attestazione, di cui all'art. 40, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea, questi dovrà possedere i requisiti secondo quanto previsto all'art. 47 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

- certificazione di qualità aziendale di cui all'art. 40, comma 3, lett. a) del D.lgs. 163/06 e s.m.i. In corso di validità.

Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea, questi dovrà possedere i requisiti secondo quanto previsto all'art. 47 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dovrà produrre certificazione di qualità aziendale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

Art.12. SUBAFFIDAMENTO, SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO.

E' assolutamente vietata ogni ipotesi di cessione contrattuale della posizione del concessionario. Viene ammesso ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il subappalto del 30% dei lavori, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) da dichiarare in sede di gara.

La Stazione Appaltante resta estranea ai rapporti contrattuali intercorrenti tra il concorrente e gli eventuali sub affidatari e quindi, la stazione appaltante non provvede in alcun caso al pagamento diretto dei corrispettivi contrattuali dovuti dal concorrente al sub affidatario. La Stazione Appaltante, quindi, è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra il concorrente e gli eventuali sub affidatari di parte del servizio in oggetto. Resta comunque, in ogni caso espressamente stabilito, che il contraente conserverà la completa responsabilità per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, i fatti, le omissioni o le negligenze da parte dei sub affidatari da questi impiegati rimanendo responsabile nei confronti del concedente per l'esatta esecuzione del contratto.

Art.13. ALTRE INFORMAZIONI

- 1) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi di requisiti indicati nel presente disciplinare di gara.
- 2) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare l'opportunità di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua, conforme e conveniente dalla Stazione Appaltante.
- 3) In caso di offerte uguali (con uguale punteggio) si procederà per sorteggio.
- 4) Le dichiarazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta presentata in gara devono essere espressi, a pena di esclusione, in lingua italiana, ovvero, corredati di traduzione giurata in lingua italiana.
- 5) Controversie derivanti dall'applicazione del contratto: viene esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 241 del D. Lgs. 163/2006 e quindi la definizione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione delle norme contrattuali rimane di esclusiva competenza del Giudice del luogo in cui si espletano i lavori previsti a contratto (Foro di Potenza).

Art.14. AVVALIMENTO

Per quanto concerne i requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativi e di attestazione SOA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs.163 del 12 aprile 2006, e all'art.104 del D.P.R 207/2010, le imprese singole o raggruppate non in possesso dei requisiti sopra precisati potranno avvalersi dei corrispondenti requisiti messi a disposizione di altra impresa non partecipante alla gara.

A tale fine dovrà essere prodotta in sede di gara e **pena l'esclusione** la documentazione prevista nei precitati articoli.

Per quanto riguarda i requisiti gestionali, il soggetto ausiliario assumerà la responsabilità solidale con l'impresa "ausiliata" nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso *limitatamente alla fase di gestione del servizio*. Per quanto riguarda i requisiti per l'esecuzione dei lavori, il soggetto ausiliario assumerà la responsabilità solidale con l'impresa "ausiliata" nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso *limitatamente alla fase di esecuzione dei lavori*.

14.1 Avvertenze generali:

Sarà causa di esclusione il non rispetto degli oneri e obblighi previsti all'art. 49 del D.Lgs.163 del 12 aprile 2006 e, in particolare:

- a) che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- b) che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (salvo il caso di ati/consorzio tra di esse essendo in questo caso unica l'offerta presentata dai soggetti coinvolti nell'avvalimento);
- c) per i requisiti afferenti ai lavori che il concorrente si avvalga di più di una impresa ausiliaria per ciascuna categorie..

Il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l'impresa "ausiliata" nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso.

La violazione del divieto di cui all'art. 49 comma 2 lett. e) del d.lgs. n. 163/2006 **comporta l'esclusione** di tutte le imprese coinvolte (sia l'impresa ausiliaria che quella ausiliata che quella in posizione di controllo con l'ausiliaria).

Art.15 – ESCLUSIONI

Tutto l'intervento compreso nell'allegato progetto risulta funzionale e completo in ogni sua parte regolarmente aderente ai requisiti ed alle prestazioni previste.

Gli interventi opzionali o risultanti necessari a seguito di ulteriori sviluppi del progetto in oggetto (completamento ambito natatorio-wellness e ulteriori impianti sportivi) potranno essere realizzati con modalità da definirsi successivamente o con accordi anche con gli Enti gestori dei diversi servizi.

Art.16 – CORRISPETTIVO E TARIFFE

Il corrispettivo per il concessionario sarà costituito dai proventi della gestione funzionale ed economica dei lavori realizzati. Il Concessionario avrà diritto ad incamerare totalmente i proventi conseguenti alla gestione dell'impianto secondo il piano organizzativo proposto. Il piano organizzativo proposto dovrà prevedere degli spazi acqua da riservarsi all'Amministrazione Comunale che annualmente li destinerà ai soggetti interessati aventi titolo. Per gli spazi d'acqua a disposizione del concessionario è lasciata libertà allo stesso di attivare corsi o altre attività.

Le tariffe saranno adeguate nel tempo, con cadenza annuale, sulla base della variazione dell'indice ISTAT, relativo ai prezzi di consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai, registrata con riferimento al medesimo mese dell'anno precedente, e secondo le modalità offerte in sede di gara.

Art.17 – CANONE DI CONCESSIONE

Non è previsto da parte del concessionario alcun pagamento di canoni a favore dell'Amministrazione Concedente.

Art.18- DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione sarà indicata dal concorrente sulla base delle proprie valutazioni tecnico-economiche, costituendo elemento di valutazione dell'offerta; non potrà, comunque, essere superiore ad anni **50 (cinquanta)**, con decorrenza dalla data di avvenuto collaudo delle opere oggetto del contratto di concessione.

Art.19 - DOCUMENTI DEL PROGETTO POSTO A BASE DI GARA

Il progetto posto a base di gara è costituito dai seguenti elaborati:

Elaborato	Titolo
1	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
2 TAV	Elaborati grafici. Inquadramento – planimetrie e profili
3	Computo metrico estimativo
4.	Quadro economico
5.	Prime indicazioni per la stesura del Piano di Sicurezza e di Coordinamento
6	Schema del contratto
7	Piano economico finanziario di massima
8	Capitolato speciale per la gestione
9.	Tariffario in vigore

Art.20 - DESCRIZIONE DELLE OPERE

La descrizione delle opere edili, delle opere d'impiantistica, nonché di verde ed arredo urbano degli interventi sono quelle indicate e specificate negli elaborati che costituiscono il progetto preliminare dell'opera.

Sulla base delle indagini effettuate è stata verificata la disponibilità dell'area su cui verrà realizzata l'opera che risulta di proprietà comunale.

Art.21 – FASI E TEMPI DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

L'attività di progettazione dovrà essere svolta secondo le seguenti tempistiche:

- **Progetto esecutivo:** la redazione del progetto esecutivo, dovrà avvenire entro il termine di **90 (novanta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di comunicazione di approvazione del progetto definitivo. Il termine per la consegna è prorogabile fino ad un massimo di altri 15 giorni in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte degli enti preposti al controllo. Il progetto esecutivo sarà predisposto nel pieno rispetto del progetto definitivo e delle prescrizioni eventualmente assegnate. Il progetto esecutivo sarà soggetto a validazione, con le modalità di cui agli artt. 44 e successivi del D.P.R. n. 207/2010, entro ulteriori 30 (trenta) giorni.

L'Aggiudicatario dovrà presentare all'Amministrazione Concedente il progetto esecutivo, redatto in conformità ai disposti del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010.

Le approvazioni, autorizzazioni e l'ottenimento dei pareri degli Enti competenti in materia di controllo, sicurezza e quant'altro necessario per la realizzazione dei lavori nel rispetto delle vigenti norme, saranno acquisite in sede di Conferenza di servizi convocata dall'amministrazione appaltante secondo le modalità di cui all'art. 14 della legge 241/90 e s.m. ed i..

Il concessionario sarà obbligato ad apportare al progetto definitivo e/o esecutivo tutte le modifiche necessarie atte all'ottenimento dei precitati pareri e ad adeguare il progetto definitivo agli stessi senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a suo favore; qualora l'affidatario non adegui il progetto definitivo entro il termine perentorio assegnato dal RUP, non si procederà alla stipula del contratto e si provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva.

Il Comune di Potenza avrà l'onere della validazione del progetto. Il Responsabile del procedimento procederà alla validazione del progetto nei modi previsti dalla vigente normativa.

La consegna dei lavori avverrà a seguito della approvazione e validazione del progetto esecutivo.

Da tale data decorreranno i termini per l'esecuzione dei lavori, termini che saranno oggetto di offerta.

Art.22 – LIVELLI DI PROGETTAZIONE ED ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI DA REDIGERE

Il progetto definitivo ed esecutivo dovranno essere sviluppati secondo i criteri ed i contenuti di cui al DLgs 163/2006 ed al D.P.R. n. 207/2010.

22.1 Progettazione Definitiva

Il progetto definitivo, facente parte della documentazione **OFFERTA QUALITATIVA** di cui al l'articolo 8 del presente disciplinare, dovrà servire da base per i successivi livelli di progettazione. Il progetto definitivo deve essere redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare posto a base di gara nel quale, tra l' altro , vengono poste tutte le indicazioni tecniche indispensabili all'elaborazione di un progetto definitivo avente le caratteristiche volute dall' Amministrazione Comunale per l' opera in argomento.

Il Responsabile del Procedimento provvederà alla verifica del progetto definitivo alla normativa in materia di lavori pubblici e alla legislazione tecnica di settore. Lo stesso potrà impartire direttive e prescrivere eventuali modifiche o integrazioni finalizzate a garantire le condizioni di cui sopra o richiedere eventuale altra documentazione ed integrazione che sarà fornita al Responsabile del Procedimento entro e non oltre 15 gg.. dalla richiesta formale.

Il progetto definitivo deve essere corredato dai seguenti elaborati (cfr. D.P.R. n. 207/2010, articoli da 24 a 32):

1. relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento dell'opera sul territorio;
2. relazioni tecniche specialistiche;
3. rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
4. disegni architettonici, nelle opportune scale, descrittivi delle caratteristiche delle opere, delle superfici, dei volumi da realizzare, degli assetti superficiali e della sistemazione della pavimentazione e delle aree a verde;
5. studio di fattibilità ambientale;
6. elaborati grafici, nelle opportune scale, descrittivi del progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
7. schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti;
8. disegni generali, nelle opportune scale, descrittivi delle opere di sicurezza, delle vie di fuga e dei sistema di segnalamento;
9. calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
10. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
11. computo metrico estimativo;
12. quadro economico;
13. e quanto altro eventualmente richiesto dall'Amministrazione Comunale,dagli Enti e/o derivanti da obblighi normativi.

Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli definitivi dovranno essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

22.2 Progetto Esecutivo

Il Responsabile del Procedimento provvederà alla verifica del progetto esecutivo rispetto alle prescrizioni di cui al punto successivo, alla normativa in materia di lavori pubblici e alla legislazione tecnica di settore. Lo stesso potrà impartire direttive e prescrivere eventuali modifiche o integrazioni finalizzate a garantire le condizioni di cui sopra, eventuale altra documentazione ed integrazione richiesta dal Responsabile del Procedimento sarà fornita entro e non oltre 15 gg..

22.2.1 Documenti componenti il progetto esecutivo

Il progetto esecutivo, ai sensi degli articoli 33 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, deve essere composto dai seguenti documenti:

1. relazione generale;
2. relazioni specialistiche;
3. elaborati grafici comprensivi di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
4. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
5. piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
6. piano di sicurezza e coordinamento redatto in conformità al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. da un tecnico in possesso dei requisiti previsti da tale legge;
7. computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
8. cronoprogramma nel quale siano indicate le varie fasi dei lavori;

9. elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi;
10. quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera;
11. capitolato speciale d'appalto, sia per le parti che saranno eseguite direttamente dal concessionario, sia per quelle eseguite mediante appalto a terzi; il capitolato dovrà contenere tra l'altro una precisa e accurata descrizione del modo e delle caratteristiche con cui dovranno essere eseguiti i lavori;
12. schema di contratto per le parti che saranno eseguite mediante appalto a terzi (eventuali) e/o sub-appalti.

Il progetto esecutivo dovrà essere predisposto sulla base delle indicazioni seguenti:

1. L'elenco dei prezzi unitari dovrà contenere la descrizione dettagliata di ciascuna lavorazione o fornitura prevista. I prezzi unitari dovranno contenere la descrizione completa di tutti gli oneri e i magisteri previsti per realizzare ciascun articolo a perfetta regola d'arte.
2. Il computo metrico estimativo dovrà essere dettagliato per ciascun articolo di lavoro e con precisi riferimenti all'elenco dei prezzi unitari. In particolare, dovrà essere organizzato per ciascun corpo di fabbrica e/o opera stradale e/o area attrezzata.
3. La relazione tecnica dovrà contenere una descrizione particolareggiata delle singole opere oggetto della concessione (opere edili, impianti, verde).
4. Gli elaborati grafici dovranno comprendere piante, sezioni e dettagli costruttivi in scala opportuna, con rappresentazione grafica anche degli impianti, dei percorsi delle canalizzazioni, delle linee e delle tubazioni.
5. Nei calcoli statici delle strutture, da effettuare ai sensi del D.P.C.M. 3274/03 e s.m.i., particolare attenzione dovrà essere rivolta alle azioni scambiate tra la struttura e il terreno, tenendo conto della composizione dei terreni.
6. Quanto altro eventualmente richiesto dall'Amministrazione Comunale, dagli Enti e/o derivanti obblighi normativi.

Art.23- VARIANTI

Sono ammesse solo varianti progettuali migliorative, che non snaturino il progetto preliminare posto a base di gara.

E' fatto espresso divieto al Concessionario di apportare autonomamente varianti al progetto definitivo ed esecutivo, una volta approvato dal Concedente.

Art.24- EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il concessionario deve presentare in sede di gara il piano economico finanziario dettagliato degli investimenti e della gestione.

Tale piano dovrà contenere l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione in relazione agli elementi indicati nell'offerta e dovrà contenere, oltre al conto economico ed alla determinazione dei flussi di cassa, anche l'indicazione dello stato patrimoniale.

Così come previsto negli articoli precedenti, il piano economico-finanziario dovrà essere **asseverato da un istituto di credito**.

Resta a carico del concessionario l'alea economica finanziaria della gestione dell'opera pubblica nel suo complesso nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.

I presupposti e le condizioni che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione costituiscono parte integrante della proposta.

Le variazioni apportate dall'Amministrazione aggiudicatrice nel corso della concessione a detti presupposti o condizioni di base, nonché il mutare di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano necessariamente la sua revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della concessione. In mancanza della predetta revisione il concessionario potrà recedere dalla concessione, così come previsto dall'art. 143 – comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

Art.25 – MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO

Il Concessionario assicura il finanziamento di tutti i servizi, le opere, gli equipaggiamenti e gli impianti necessari alla realizzazione del Complesso ed alla sua successiva gestione, inclusi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le attività di progettazione, i lavori preparatori, le opere provvisorie, gli allacci alle utenze, il ripristino della viabilità ordinaria, gli interventi di inserimento paesaggistico e quant'altro necessario ad assicurare la piena funzionalità e sicurezza del Complesso e la sua efficiente gestione per tutta la durata della Concessione.

Art.26 - STIPULA E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

La stipulazione del contratto di concessione, ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i., dovrà avvenire entro 60 gg. dall'aggiudicazione definitiva, previa l'acquisizione di tutti i pareri necessari e la conseguente approvazione del progetto definitivo e la dimostrazione di tutti gli adempimenti a ciò propedeutici così come indicato nel presente Capitolato Speciale.

Trova applicazione tutto quanto previsto all'art.168 del D.Lgs 207/2010.

Fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

1. Il Capitolato Generale dei lavori pubblici di cui al D.M. LL.PP. 19/04/2000 n° 145, anche se non materialmente allegato;
2. Il presente Capitolato Speciale;
3. La dichiarazione del concessionario ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Regolamento 207/2010;
4. Il progetto definitivo offerto in sede di gara del concessionario, composto dei documenti di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 207/2010;
5. Cronoprogramma dei lavori, allegato all' offerta, eventualmente modificato e concordato con l'Amministrazione

Art.27 – FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE L'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario ha la facoltà di costituire una società di progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 del DLgs 163/2006, in forma di Società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.

Art.28 – LAVORI DA AFFIDARE A TERZI

In sede di gara, i candidati alla concessione saranno invitati a dichiarare nelle offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi ovvero ad imprese munite di tutti i requisiti di cui al D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010.

Per la quota parte che il concessionario avrà dichiarato, in sede di gara, di voler affidare a terzi, lo stesso dovrà procedere con evidenza pubblica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 163/2006. Il tempo necessario per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica e per la stipula dei relativi contratti d'appalto non potrà in alcun modo inficiare i termini stabiliti al successivo art.40.

Art.29 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

La concessione, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale Prestazionale, dal D.P.R. n.207/2010, dal D.Lgs. 163/2006, è regolata da tutte le leggi e normativa Europee, Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti l'esecuzione di opere pubbliche, che il concessionario, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Art.30- ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Essendo il finanziamento delle opere ed oneri connessi per la realizzazione e gestione del lavoro pubblico di cui in parola, nel territorio comunale di Potenza, a totale ed esclusivo carico del concessionario, cadono a carico dello stesso concessionario, oltre alle prestazioni per la progettazione, definitiva ed esecutiva di cui al D.Lgs. 163/2006, compreso i piani di sicurezza e quant'altro previsto per legge, la costruzione delle opere e degli impianti nonché la gestione degli stessi per l'intera durata della concessione, tutti gli oneri previsti nel quadro economico di spesa, di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., allegato al Progetto posto a base di gara, oltre che qualsiasi onere e attività, nulla escluso, necessari per il completamento progettuale ai fini della conclusione dell'iter autorizzativo e per la corretta realizzazione e gestione dell'opera.

Essi sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. spese per progetto presentato in sede di gara, redatto ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. dal 24 al 32 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii compreso Capitolato Speciale Prestazionale e Piano Economico Finanziario ,RUP ecc., nonché di responsabile dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cui alla fattispecie dell'art. 130 -, comma 2°, del D.Lgs. 163/2006
2. incentivi per attività inerenti al Codice dei contratti d.lgs. 163/2006art. 92 comma 5, per Progetto Preliminare e attività connesse al Responsabile del Procedimento
3. spese per commissione giudicatrice compresi oneri
4. costo pubblicità compresi oneri
5. validazione progetto compresi oneri
6. collaudo in corso d'opera compresi oneri
7. spese per progettazione,calcoli C.A.(e per quanto altro necessario)Direzione Lavori,prove,collaudi e quanto altro relativo a d impianti e strutture
8. spese per eventuali collaudi specialistici
9. spese contrattuali etc.
10. spese per richieste pareri di ogni tipo
11. spese per consulenze e indagini geologiche, geotecniche, ambientali, archeologiche, sismiche, idrologiche e idrauliche
12. spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto
13. spese per certificazioni,documentazioni ed atti obbligatori e/o necessari su ogni parte dell'intera struttura sino all'agibilità;

Sono inoltre a carico del concessionario le ulteriori spese:

14. spese per rilievi, accertamenti ed indagini: tutte quelle spese che servono sia per la redazione della progettazione, definitiva ed esecutiva, che per la materiale esecuzione dei lavori specie in ordine all'individuazione, valutazione e risoluzione, anche delle interferenze con altri sottoservizi già esistenti quali rete idrica, fognatura, elettrodotti, cavidotti telefonici, cavidotti pubblica illuminazione etc., di cui il concessionario si deve fare carico. Rientrano fra queste spese i rilievi plano-altimetrici di dettaglio, accertamenti di sottoservizi, relazione geologica con relative indagini in sito secondo il programma d'indagini preparato dal progettista etc. e quanto altro previsto dal Codice Appalti e dal Regolamento Appalti;
15. I.V.A. sui lavori e sulle spese generali;
16. tutte le altre spese meglio indicate nel quadro economico allegato al progetto posto a base di gara che eventualmente potrà essere rimodulato, a seguito di variazione di qualche voce ivi compresa, ma che deve conservare quanto meno l'importo complessivo dell'investimento previsto
17. L'aggiornamento del piano di manutenzione (art. 38 D.P.R. 207/2010) allegato al progetto esecutivo, a seguito dell'utilizzo dei materiali, tecnologie e apparecchiature utilizzate dal concessionario per l'esecuzione delle opere
18. L'assunzione di tutti i costi professionali così come computati nei quadri economici annessi al progetto preliminare e di

quelli nuovi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e tutti quelli necessari per dare l'opera finita, collaudata ed agibile.

All'atto del collaudo dei lavori l'impresa appaltatrice dovrà consegnare al Responsabile del procedimento tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, completi degli elaborati grafici "come costruito" consistenti in disegni esecutivi completi di particolari costruttivi e schemi funzionali di tutti gli impianti eseguiti e di tutte le opere edili eseguite in almeno numero due copie, anche su supporto informatico, nonché dovranno essere effettuati i collaudi funzionali degli impianti da parte di tecnico a ciò abilitato, così come prescritto dagli artt. 9 e 13 della legge 46/1990, a cura e spese del concessionario.

Art.31 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti dell'Amministrazione Concedente dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente concessione. In ogni caso, il concessionario si obbliga a tenere indenne il concedente da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dell'opera e degli interventi previsti o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione, l'esecuzione dei lavori e con la gestione degli edifici e opere progettate.

Il concessionario sarà comunque responsabile di eventuali danni arrecati agli edifici esistenti, nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione delle opere oggetto della concessione.

Il concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente.

Art.32- ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE

Il Concedente si impegna a predisporre gli idonei atti amministrativi al fine di rendere efficace la consegna delle aree al momento dell'avvio dei lavori e le spese per allacciamenti ai pubblici servizi.

Il Concedente si impegna ad assicurare il mantenimento delle condizioni di base solamente in termini regolamentari comunali che determinano l'equilibrio del piano economico-finanziario.

Art.33 – PROPRIETÀ DELLE OPERE REALIZZATE

Il complesso immobiliare oggetto della gestione funzionale ed economica, di cui all'art.2 compresi tutti i beni, le superfici e le strutture realizzate, i relativi impianti e le opere, fissi o mobili, realizzate dal concessionario, ivi compresi quelli realizzati nel corso della concessione, nonché tutte le attrezzature, macchinari, arredi e accessori installati dal predetto concessionario, in forza del contratto di concessione, rientreranno nella piena proprietà e disponibilità del Comune di Potenza alla scadenza della concessione, senza corrispettivo alcuno a favore del concessionario.

Art.34 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Concedente il domicilio presso cui inviare tutte le successive comunicazioni dipendenti dal contratto. E' onere del concessionario comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione od impedimento relativo al domicilio cui deve essere inoltrata la comunicazione. Il concessionario non può eccepire la mancata conoscenza della comunicazione, qualora sia stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

Art.35 – CAUZIONI

35.1 Cauzione provvisoria

Il Concessionario è obbligato a presentare, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006 , in fase di presentazione dell'offerta, cauzione provvisoria d'importo non inferiore al 2% del costo stimato dell'investimento del progetto (4.330.304,49) anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente validità per almeno **270** giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La cauzione è svincolata automaticamente al concessionario al momento della sottoscrizione del contratto.

La fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario, di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 75, comma 4, del D.Lgs 163/2006.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della concessione, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

35.2 Cauzione definitiva

Anteriormente alla stipula del contratto, il Concessionario è obbligato, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e dell'art.123 del D.P.R. N°207/2010 a costituire apposita garanzia fideiussoria pari al 10% del costo stimato dell'investimento del progetto (€ 4.330.304,49). La cauzione definitiva potrà essere prestata anche mediante polizza fideiussoria di pari importo rilasciata da Società

Assicuratrice ovvero Istituto Bancario all'uopo autorizzato e contenente la clausola di pagamento a vista in favore del Comune di Potenza, in caso d'inadempienza del concessionario.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione deve essere trasmessa al concedente almeno dieci giorni prima della consegna dell'area.

Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative di cui innanzi, ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Concedente, con la precisazione che il mancato adempimento degli obblighi scaturenti dall'aggiudicazione e dal progetto esecutivo, potrà comportare, in assenza del contratto, l'incameramento della cauzione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Sono fatte salve le riduzioni di cui all'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.

In caso di riunioni di concorrenti, le garanzie fideiussorie ed assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, con indicazione della responsabilità pro-quota nell'ipotesi di raggruppamenti verticali, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. n. 207/2010.

Art.36 - GARANZIA PER L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

Il Concessionario è tenuto a presentare entro 15 giorni dalla comunicazione del Responsabile del Procedimento relativa alla validazione del progetto esecutivo, la polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti incaricati della progettazione esecutiva, di cui all'art. 111 del D.Lgs. 163/2006.

La polizza copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista. La garanzia deve avere un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, con un limite di 2 milioni e 500 mila Euro.

La polizza decorre dalla data d'inizio dei lavori ed ha termine alla data d'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art.37 - GARANZIE PER L'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE

Il Concessionario, entro la stipula del contratto, è obbligato a stipulare, ai sensi dell'art. 129, del D.Lgs. 163/2006 ed all'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, una polizza di assicurazione che copra i danni eventualmente subiti dall'Amministrazione Concedente e da terzi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori per una somma assicurata pari all'importo delle opere, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.

La medesima polizza deve assicurare l'amministrazione concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, persone o cose nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale sinistro pari a 500.000,00 € (cinquecentomila/00), ai sensi dell'art. 125 comma 2 del D.P.R. 207/2010.

In caso di riunioni di concorrenti, le garanzie fideiussorie ed assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, con indicazione della responsabilità pro-quota nell'ipotesi di raggruppamenti verticali, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora il concessionario proceda alla costituzione della società di progetto art. 156 del D.Lgs. 163/2006, la suddetta società dovrà a sua volta rilasciare all'Amministrazione Concedente tutte le garanzie e polizze assicurative previste dal presente articolo. In tal caso le garanzie e le polizze rilasciate dal Concessionario perderanno effetto e saranno svincolate all'atto del rilascio delle stesse da parte della Società di progetto.

Art.38 - GARANZIE DURANTE LA GESTIONE

A garanzia della conservazione dell'immobile e della sua gestione il Concessionario è obbligato a stipulare, entro 15 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio:

- a) specifica polizza assicurativa, con validità fino alla scadenza della concessione, adeguata alla copertura dei danni comunque subiti dall'opera e dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose derivanti anche da furto ed incendio e comunque idonea a mantenere indenne e sollevata l'Amministrazione Concedente da ogni responsabilità e/o richiesta danni; tale polizza dovrà altresì prevedere la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell'assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, avente massimale per sinistro e per anno di € 3.000.000,00 (tre milioni/00 euro);
- b) il concessionario dovrà assicurare gli impianti e gli edifici connessi contro i rischi di incendio a copertura di tutte le strutture oggetto della concessione. (in questo caso il beneficiario di detta polizza dovrà essere il Comune Concedente) e responsabilità civile per danni a terzi. Il valore minimo assicurato dovrà essere pari all'importo dei lavori, risultante dal calcolo sommario della spesa in sede di offerta, rivalutato annualmente con indice ISTAT;
- c) una fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 avente massimale pari a € 100.000,00 (centomila/00) che tenga indenne l'Amministrazione concedente dal mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto per le modalità di gestione per tutti i 50 anni di gestione; La fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il concessionario dovrà reintegrare le fideiussioni nel caso in cui queste siano venute meno in tutto o in parte. Le garanzie di cui al presente articolo devono decorrere dall'inizio della gestione e fino alla riconsegna degli edifici e delle opere all'Amministrazione Concedente.

Qualora il concessionario proceda alla costituzione della società di progetto art. 156 del D.Lgs. 163/2006, la suddetta società dovrà a sua volta rilasciare all'Amministrazione Concedente tutte le garanzie e polizze assicurative previste dal presente articolo. In tal caso le garanzie e le polizze rilasciate dal Concessionario perderanno effetto e saranno svincolate all'atto del rilascio delle stesse da parte della Società di progetto.

Art.39 - REALIZZAZIONE DEI LAVORI

L'esecutore dei lavori dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla legge per gli esecutori di lavori pubblici, nei limiti dei lavori ad essi affidati. Il concessionario è tenuto ad appaltare le opere che non è abilitato ad effettuare direttamente o che non esegue a mezzo di società controllate o collegate in possesso dei requisiti di qualificazione, mediante procedura ad evidenza pubblica.

Per la quota parte dei lavori che il concessionario intende eseguire direttamente, si applicano le norme sul subappalto di cui all'art. 118 del D.Lgs. 136/2006; per la quota parte che il concessionario ha dichiarato in sede di offerta di voler affidare a terzi, lo stesso dovrà procedere con evidenza pubblica.

Il tempo necessario per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica e per la stipula dei relativi contratto d'appalto non potrà in alcun modo inficiare i termini di cui al successivo articolo 40.

Art.40 - TEMPO UTILE PER LA CONSEGNA, L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E AVVIO GESTIONE

I lavori dovranno essere consegnati entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto esecutivo validato e realizzati entro un termine massimo non superiore a **450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Il concessionario dovrà eseguire i lavori in modo da rendere minimo il disagio alla circolazione dei veicoli nella zona. L'Amministrazione Concedente si impegna in tal senso a fornire, dietro semplice comunicazione scritta, permessi di transito e sosta alle macchine e mezzi del concessionario, e degli appaltatori e dei sub-appaltatori del concessionario.

E' previsto il collaudo in corso d'opera. Le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovranno essere terminate entro 30 (trenta) giorni dalla ultimazione dei lavori da un tecnico nominato dalla concedente Amministrazione Comunale, con oneri a carico del Concessionario.

In sede d'offerta, i soggetti partecipanti possono prevedere un termine inferiore per la realizzazione complessiva dell'opera. La riduzione dei tempi di costruzione costituisce criterio di valutazione ai fini dell'aggiudicazione.

L'Amministrazione Concedente potrà, a suo insindacabile giudizio, concedere proroghe al termine di ultimazione lavori previsto nel contratto, qualora si siano verificati ritardi nei lavori per cause non imputabili al concessionario e tempestivamente comunicate al concedente, fermo restando la durata complessiva della concessione.

Art.41- VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Tutte le varianti in corso d'opera che risultassero assolutamente necessarie, a causa di errori o carenze del progetto esecutivo o qualunque altra causa non considerata in sede di progetto esecutivo, dovranno essere eseguite dal concessionario secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento, senza che lo stesso concessionario abbia diritto ad alcun riconoscimento economico. Rimane salvo quanto previsto dall'articolo 32.

Art.42 DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Il Direttore dei lavori e il Coordinatore della Sicurezza verranno nominati dal concessionario. Il concessionario può sostituire le figure responsabili della Progettazione, della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza, previo gradimento dell'Amministrazione concedente. Tale gradimento verrà espresso entro 7 giorni dalla relativa richiesta, scaduti i quali si intenderà tacitamente concesso.

Il Direttore dei lavori potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti con funzioni di direttori operativi. I relativi oneri sono a carico del concessionario. Ai fini della perfetta realizzazione delle opere in concessione, il concessionario si obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacità professionale deve essere commisurata alla natura e all'importanza dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori il concessionario dovrà dichiarare il nome, cognome ed estremi d'iscrizione all'albo professionale dei tecnici avente titolo professionale adeguato al quale intende affidare la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione.

Art.43 - VIGILANZA SUI LAVORI

Per lo svolgimento di questa funzione il R.U.P. potrà avvalersi dell'ausilio di altri soggetti dallo stesso incaricati, i cui nominativi saranno comunicati al concessionario al momento della consegna dell'area.

Il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di richiedere al concessionario che vengano effettuate le prove necessarie nei termini di legge, ai fini della determinazione della qualità e delle proprietà chimiche, fisiche e meccaniche dei materiali posti in opera.

Art.44 - QUALITÀ DEI MATERIALI: VERIFICHE E CONTROLLI

I materiali e i componenti da impiegare nelle opere da eseguire devono essere della migliore qualità esistente in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti per l'accettazione e l'impiego delle opere pubbliche e comunque ben rispondenti per qualità, tipo e dimensioni all'uso cui sono destinate.

In particolare devono rispettare le norme UNI, EN, CNR, CEI e le altre disposizioni tecniche comunitarie vigenti.

Art.45 - COLLAUDO

I lavori di realizzazione, oggetto della concessione, sono soggetti a collaudo in corso d'opera. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di certificazione di avvenuta ultimazione dei lavori da parte della Concessionaria, si provvederà al collaudo.

Prima che intervenga il collaudo, il Concessionario potrà attivare anticipatamente la gestione anche di parte dell'opera a condizioni che sia assolto quanto previsto dall'art. 230 del DPR 207/2010. Il Concessionario provvederà, a propria cura e spese, a tutti i lavori ed a tutti gli interventi che si renderanno necessari per la messa a punto delle opere e degli impianti, in modo da assicurarne la perfetta funzionalità in condizioni di sicurezza e dovrà eliminare, a propria cura e spese, tutti i vizi eventualmente contestati.

Il collaudo potrà avvenire anche per parte dell'opera purché questa abbia autonomia funzionale.

La gestione delle opere potrà decorrere dall'avvenuto collaudo anche parziale, come previsto dal punto sopra, rimanendo fissata la decorrenza dall'avvenuto collaudo finale di tutte le opere per il calcolo della durata della gestione (max 50 anni) offerta in sede di gara.

Art.46 - PENALI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Nel caso di ritardo della presentazione del progetto definitivo ed esecutivo sarà applicata una penale pari ad € 500,00 al giorno per i primi 10 giorni, e € 1.000,00 per ogni giorno successivo sino alla durata di giorni 20, trascorsi i quali, salvo giustificate motivazioni sottoposte al parere dell'Amministrazione Comunale, si procederà alla risoluzione del contratto e alla escussione della relativa cauzione contrattuale.

Qualora il Concessionario ritardi, per causa a lui imputabile, il completamento dell'opera rispetto ai termini stabiliti nel cronoprogramma, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera di 0,01% dell'importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza previsto nel Progetto Preliminare. L'importo complessivo delle penali non potrà in ogni caso essere superiore al 10% del valore dell'intera opera come indicato dal Concessionario in sede di offerta.

In ogni caso, qualora il ritardo nell'adempimento comporti un importo della penale superiore al 10% del valore dell'intera opera, come indicato dal Concessionario in sede di offerta, il Responsabile del Procedimento promuove la procedura di cui al successivo articolo 56.

Art.47 - RICONSEGNA DELLE OPERE AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della concessione e del termine della concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 953 del C.C., l'intero complesso comprensivo di tutti i beni, le superfici e le strutture realizzate, i relativi impianti e le opere, fissi o mobili, realizzate dal concessionario, ivi compresi quelli realizzati nel corso della concessione, nonché tutte le attrezzature, macchinari, arredi e accessori installati dal predetto concessionario, in forza del contratto di concessione, diverranno automaticamente di proprietà del Comune di Potenza.

Il concessionario dovrà consegnare le aree e le suddette opere realizzate, all'Amministrazione Concedente entro quindici giorni decorrenti dalla data di scadenza della concessione riportata nel relativo contratto.

Tutte le predette opere realizzate dovranno essere riconsegnate in perfette condizioni di piena efficienza, immediatamente accessibili e fruibili, avendo cura di adempiere agli obblighi di seguito specificati.

Il concessionario consegnerà tutti gli edifici all'Amministrazione Concedente garantendo:

- il pieno funzionamento di tutti gli impianti realizzati (elettrico, antincendio, ascensori, ecc.);
- la messa a norma di tutti gli impianti in assoluta rispondenza a tutte le normative vigenti al momento della riconsegna;
- l'effettuazione nel mese precedente la consegna degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'aggiornamento degli elaborati descrittivi "as built" di tutti gli impianti nella loro configurazione effettiva;
- la voltura a favore dell'Amministrazione Concedente dei contratti relativi ai consumi, previa estinzione dei precedenti rapporti, a proprie spese.

L'Amministrazione Comunale dovrà provvedere 360 giorni prima della scadenza della concessione ad eseguire un sopralluogo in contraddittorio per una verifica delle condizioni dell'intero complesso e valutare gli eventuali interventi da realizzare. Il Concessionario dovrà presentare un progetto di sistemazione delle opere per permettere la consegna del complesso così come stabilito nel punto precedente, tali opere, previo assenso dell'Amministrazione Comunale dovranno essere realizzate entro il termine previsto al successivo punto.

Con un preavviso di **180** giorni il concessionario comunicherà all'Amministrazione Concedente il giorno nel quale verranno restituite le aree e le opere realizzate e contestualmente trasmetterà gli elaborati grafici relativi alle strutture e agli impianti aggiornati alla situazione corrente al momento della consegna.

Non più tardi di sessanta giorni prima della scadenza della concessione, l'Amministrazione Concedente provvederà a redigere apposito verbale contenente l'indicazione delle condizioni degli edifici, in contraddittorio con il concessionario.

I lavori necessari per eliminare le eventuali anomalie riscontrate dovranno essere eseguiti entro la data di consegna delle aree e delle opere realizzate nei termini di cui al secondo comma del presente articolo.

Qualora l'Amministrazione Concedente riscontrasse che il concessionario non ha adempiuto agli obblighi previsti e connessi alla

consegna o comunque che le opere previste nel presente capitolato non siano in perfette condizioni, ne dà atto nel verbale di consegna, e prevede alla realizzazione in danno delle opere necessarie e alla escussione delle garanzie di cui agli art.35,36,37 e 38 del presente Capitolato speciale prestazionale, fatto salvo il diritto da parte dell'Amministrazione Concedente del ristoro di ogni maggiore spesa sostenuta eccedente la predetta cauzione.

Dal giorno della consegna ogni costo relativo alla gestione delle opere oggetto della presente concessione saranno a carico dell'Amministrazione Concedente.

Art.48 – LIVELLO MINIMO DELLA QUALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO E RELATIVE MODALITÀ

I livelli di servizio e di manutenzione saranno specifico oggetto di proposta in sede di offerta e conseguentemente di valutazione. Tali livelli minimi verranno riportati integralmente nel contratto divenendone oggetto.

Art.49 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico del concessionario e dovranno essere comunque effettuati secondo quanto previsto nel piano di manutenzione allegato al progetto esecutivo.

Il concessionario sarà tenuto al rispetto di quanto previsto all'art.50.

Art.50 – PROCEDURE PER LE CONTESTAZIONI E L'AMICHEVOLE COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE DURANTE LA COSTRUZIONE

Tutte le contestazioni che le parti intendono formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al Responsabile Unico del Procedimento.

La comunicazione di cui sopra deve essere fatta entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 20 (venti) giorni lavorativi successivi. Per le contestazioni di natura contabile tutti i predetti termini sono raddoppiati.

Ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il Responsabile Unico del Procedimento potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e/o collaudatore.

Le determinazioni finali sulle contestazioni dovranno essere formulate entro il termine di 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma.

Art.51– RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso della progettazione, della costruzione delle opere nonché quelle relative alla gestione degli edifici, e che non dovessero risolversi in via bonaria tra il Concessionario e l'Amministrazione concedente resta competente il Foro di Potenza.

Art.52- RECESSO DEL CONCESSIONARIO

In mancanza di revisione della concessione mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio del piano economico finanziario così come previsto dall'art.143, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 il Concessionario potrà recedere dalla concessione.

In tal caso si applicherà quanto previsto dall'art. 158 del D.Lgs 163/2006.

Art.53 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

L'Amministrazione Concedente potrà risolvere la concessione, previa comunicazione scritta al Concessionario di intimazione all'adempimento, trascorsi giorni 30 (trenta) dalla comunicazione nei seguenti casi:

- a) in caso di frode del concessionario o di collusione con personale appartenente all'organizzazione del Comune o con terzi;
- b) fallimento del concessionario o suoi aventi causa, ovvero quando nella struttura imprenditoriale concessionaria si verificano fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale;
- c) esecuzione delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali;
- d) applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
- e) chiusura totale o parziale, anche temporanea delle strutture oggetto della concessione senza giustificato motivo;
- f) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, degli impianti, nonché di tutte le parti oggetto della gestione;
- g) quanto previsto dall'art.38 comma 3.

Qualora il Concessionario, entro il termine stabilito per l'adempimento nella comunicazione prevista dal precedente comma, non abbia rimosso le cause di risoluzione contestate a soddisfazione dell'Amministrazione concedente ovvero abbia presentato osservazioni ritenute dall'Amministrazione concedente non sufficienti, saranno attivate le procedure propedeutiche alla risoluzione della concessione.

In caso di risoluzione della concessione per inadempimento del Concessionario, il concessionario è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare all'Amministrazione concedente, su sua richiesta, le opere oggetto della concessione.

L'Amministrazione Concedente dovrà comunicare ai soggetti finanziatori la contestazione intimata al concessionario della causa di risoluzione del contratto di concessione, ai fini dell'applicazione del successivo art. 48.

Art.54 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

Qualora l'Amministrazione Concedente si renda inadempiente agli obblighi previsti nel contratto di concessione, il Concessionario, esperita la procedura di contestazione di cui ai precedenti artt. 42 e 43, e qualora persista l'inadempimento ulteriormente contestato, potrà richiedere la risoluzione del contratto di concessione, ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Art.55 - INDENNITÀ

In caso di risoluzione del contratto di concessione per inadempimento del Concedente, per gli obblighi richiamati all'art.35, quest'ultimo è tenuto a versare al Concessionario una somma comprensiva:

- a) del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario detratto, in ogni caso, l'importo aggiornato nei termini di legge che l'Amministrazione Comunale ha versato come prezzo per assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione ai sensi dell'art. 143 comma 4 del Codice appalti – D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- b) delle penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c) di un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire e/o della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.

Per oneri accessori di cui alla lettera a) del primo comma, si intendono tutti gli oneri relativi alla gestione della concessione, gli oneri finanziari inerenti gli investimenti effettuati, nonché quelli di esercizio e funzionamento relativi alla Società di progetto, ove costituita. La quota annuale di ammortamento degli investimenti è indicata nel Piano economico-finanziario.

Art.56 – SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

Nel caso in cui si verificano le condizioni per la risoluzione del contratto di concessione per inadempimento del Concessionario, potrà essere designato un soggetto o società che subentri nella concessione al posto del Concessionario.

Tale designazione dovrà essere comunicata per iscritto al Concedente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta con cui il Concedente manifesta la volontà di risolvere il rapporto. Nella Comunicazione dovrà essere indicato il termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale il soggetto o Società subentrante si impegna a far cessare l'inadempimento del Concessionario.

Entro 15 (quindici) giorni dalla suddetta comunicazione i subentranti dovranno fornire ogni documento idoneo a dimostrare l'esistenza e il possesso di caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'atto dell'affidamento della concessione. Qualora la risoluzione intervenga successivamente al rilascio del certificato di collaudo provvisorio di tutte le opere oggetto della concessione, sarà sufficiente che il subentrante possieda i requisiti tecnici e finanziari richiesti ai gestori di servizi pubblici analoghi ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi.

Il Concedente potrà rifiutare il subentro del soggetto o società designata qualora:

- a) essi non abbiano le caratteristiche tecniche e finanziarie previste al comma precedente;
- b) l'inadempimento del Concessionario che costituisce legittima causa di risoluzione del contratto di concessione non sia cessato entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma precedente.

Art. 57 – Annullamento gara d'appalto e recesso della stazione appaltante

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di annullare la procedura di gara sino alla stipula del contratto; qualora l'annullamento avvenga prima dell'aggiudicazione definitiva nulla sarà dovuto ad alcuno; nel caso l'annullamento venga disposto dopo l'aggiudicazione definitiva saranno riconosciute, all'aggiudicatario, le sole spese effettivamente sostenute a seguito dell'aggiudicazione stessa.

A seguito della stipula del contratto, sarà applicabile quanto previsto dagli artt.134 e 136 del D.Lgs 163/2006 e dall'art.168 e seguenti del D.P.R.207/2010

Art.58 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Art.58.1

Per partecipare alla gara la ditta offerente dovrà far pervenire un plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta nel presente disciplinare, pena l'esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 20 del mese di dicembre 2013** al seguente indirizzo:

Comune di Potenza

Ufficio Gare

P.zza Matteotti 1

85100 POTENZA

Farà fede quanto stabilito dal timbro a data apposto dal competente Ufficio protocollo generale del Comune di Potenza.

Le offerte viaggiano a rischio e pericolo dell'offerente. Il Comune di Potenza è esonerato da qualunque responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopra indicato. In ogni caso, agli effetti della verifica sulla tempestività di ricezione delle offerte, fa fede il timbro apposto sui plichi dal Protocollo generale del Comune di Potenza.

Il plico dovrà recare all'esterno l'indicazione della denominazione sociale e la sede legale del soggetto mittente concorrente, nonché riportare la seguente dicitura: **"Offerta per la gara mediante procedura aperta per la CONCESSIONE DI REALIZZAZIONE E**

GESTIONE DEL “COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE PER LA CITTA’ DI POTENZA”

Art.58.2

A pena di esclusione dalla gara il plico deve essere idoneamente chiuso mediante l'apposizione, sui lembi di chiusura, di un sigillo e della firma del legale rappresentante del soggetto concorrente, in modo che si confermi l'autenticità della chiusura originaria del plico proveniente dal mittente, al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto. Il plico dovrà riportare in un angolo della busta il timbro del soggetto concorrente mittente.

Il suddetto plico deve contenere al proprio interno **TRE BUSTE**, a loro volta idoneamente chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del soggetto concorrente, le quali dovranno riportare sull'esterno l'indicazione della denominazione sociale e la sede legale del soggetto mittente concorrente e la dicitura, rispettivamente

“**Busta A**” – **documentazione amministrativa**

“**Busta B**” – **offerta qualitativa**

“**Busta C**” – **offerta quantitativa**

Per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per “sigillo” deve intendersi l'incollaggio a cavallo dei lembi di chiusura di strisce di nastro adesivo o nastro cartaceo non rimuovibile sui quali dovrà essere apposta, trasversalmente ad essi, la firma del legale rappresentante della ditta concorrente, il tutto al fine di assicurare la chiusura del plico e delle buste suddette e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente e, quindi, far accertare alla Commissione aggiudicatrice l'esclusione di qualsiasi manomissione del contenuto.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta al Protocollo del Comune di Potenza al di fuori del termine perentorio sopra indicato anche se sostitutiva di offerta precedente.

Art.58.3

Si precisa che le prescrizioni che seguono nel presente disciplinare di gara riferiti ai raggruppamenti temporanei di concorrenti (o alla riunioni temporanee di imprese) di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., devono essere indifferentemente ritenuti validi ed applicabili anche ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile, di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; ai GEIE di cui all'art. 34, comma 1, lett. f) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. ed agli operatori economici di altri stati membri di cui all'art. 34, comma 1, lett. f-bis) del D. Lgs 163/06 e s.m.i. in ragione di quanto previsto nelle stesse lettere e), f) ed f-bis).

Art.58.4

L'offerta trasmessa dalle ditte concorrenti **resterà valida per n.270 giorni** dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte dei concorrenti, (scadenza presentazione offerte: 20 dicembre 2013); per tale ragione la cauzione provvisoria da trasmettere in allegato all'offerta come indicato alla voce “Cauzione provvisoria” elencata al punto 6) della documentazione da presentare in gara. nella busta **A**) – **Documentazione Amministrativa**, deve prevedere, **a pena di esclusione** la validità della stessa per almeno n.270 giorni dalla suddetta data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Art.58.5 BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

_In busta, controfirmata e sigillata su tutti i lembi di chiusura, dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

1) Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, da redigersi preferibilmente in conformità al Modulo **Allegato 1**, con la quale il legale rappresentante del concorrente o un suo procuratore (con procura in allegato), consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ed assumendosene la piena responsabilità, attesta il possesso dei **requisiti di ordine generale** di cui all'art. 11. del presente disciplinare e fornisce le altre informazioni e/o elementi richiesti come qui di seguito specificati. (*l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c), m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006, dovrà essere attestata in conformità a quanto prescritto al punto 2) della documentazione da inserire nella Busta A*).

La domanda di partecipazione alla gara di cui al presente punto deve recare:

- l'indicazione dell'oggetto dell'appalto;
- l'indicazione dei dati identificativi (nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita) e della qualifica del sottoscrittore (ovvero legale rappresentante, procuratore, ecc.);
- l'indicazione delle generalità dell'impresa (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, sede legale, numero di telefono, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, Domicilio eletto e del numero di fax al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni) che richiede di partecipare alla gara;
- l'indicazione della forma giuridica di partecipazione alla gara da parte del concorrente (ovvero specificando se si tratta di concorrente singolo, raggruppamento – con indicazione del ruolo di mandataria/mandante).

Nel caso si tratti di concorrente composto da una riunione temporanea di imprese non ancora costituite, secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la domanda, a pena esclusione, deve essere presentata e sottoscritta, da tutti i Legali Rappresentanti delle ditte concorrenti che costituiranno la predetta riunione d'impresa in caso di aggiudicazione del contratto.

Alle domande di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di documento d'identità dal/dai sottoscrittore/i ai sensi dell'art. 38, comma 3, e dell'art. 45 del D.P.R. 445/2000 quale forma alternativa all'autentica della firma del sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore legale rappresentante la ditta concorrente: in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile in originale o in copia autenticata ai sensi del medesimo D.P.R. 445/2000.

Nell'ambito della documentazione di cui al presente punto, il concorrente dovrà in particolare fornire, **a pena di esclusione (salvo espressa indicazione contraria riportata a fianco della lettera di riferimento)**, le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le quali attesti:

- a) che il soggetto rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che il soggetto rappresentato non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. Si precisa che, e del caso, l'esclusione dalla procedura ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e, ad ogni buon conto, sarà disposta se la violazione non è stata rimossa;
- c) l'inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio in capo al soggetto rappresentato;
- d) che il soggetto rappresentato non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato da questa stazione appaltante con qualsiasi mezzo di prova;
- e) l'inesistenza, a carico del soggetto rappresentato di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- f) che il soggetto rappresentato non ha reso false dichiarazioni o falsa documentazione che risultano da iscrizioni nel Casellario Informatico di cui all'art. 7 comma 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- g) l'inesistenza, a carico del soggetto rappresentato, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) *(il concorrente deve scegliere, **pena l'esclusione**, una delle due dichiarazioni di cui alla presente lettera)*
(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

in alternativa

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e di ottemperare ed assolvere agli obblighi della suddetta legge;

- i) che nei confronti del soggetto rappresentato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1 del D.L. 4.07.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.08.2006, n. 248;

- j) *(il concorrente deve scegliere, **pena l'esclusione**, una delle due dichiarazioni di cui alla presente lettera)*

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s. m.;

in alternativa

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m. ma che il periodo di emersione si è concluso;

- k) elenco del titolare e direttore/i generale/i in caso di impresa individuale; socio e direttore/i generale/i se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore/i generale/i se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i generale/i se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Il concorrente dovrà altresì indicare le persone fisiche che, pur non rivestendo formalmente le cariche di cui ai punti precedenti, sono titolari del potere di rappresentanza della persona giuridica e sono in grado di trasferire direttamente al soggetto rappresentato gli effetti del proprio operare (Sent. Consiglio di stato 8 febbraio 2008, n. 36) – quali institori (da ultimo T.A.R. Lazio-Roma n.9132/2010) , procuratori ad negotia (da ultimo C.d.S. n.1373/2010) che abbiano poteri attinenti le attività previste nel presente disciplinare.

Il concorrente dovrà indicare anche, se presenti, i soggetti con le qualifiche sopra indicate che sono **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare (*indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e, se presenti, soggetti cessati dalla carica, anche la data di cessazione*)

- l) *(i dati di cui alla presente lettera, necessari alla Stazione Appaltante per richiedere il DURC, non sono richiesti a pena di esclusione):*

indirizzo della sede legale e della (eventuale) sede operativa e se il recapito della corrispondenza, in relazione ad eventuali verifiche sul DURC, va fatto presso la sede legale o la sede operativa;

(solo in caso di lavoratore autonomo) di essere un lavoratore autonomo;

C.C.N.L. applicato (*scegliere fra le seguenti opzioni: Edile Industria - Edile Piccola Media Impresa - Edile Cooperazione - Edile Artigianato - Altro non edile*);

Dimensione aziendale (*indicare il numero dei dipendenti*)

INAIL – codice ditta (*indicare*) INAIL – Posizioni assicurative territoriali (*indicare*)

INPS – matricola azienda (*indicare*) INPS – sede competente (*indicare*)

INPS – posizione contributiva individuale INPS – sede competente

titolare/soci imprese artigiane

(indicare solo se ricorre il caso)

(indicare solo se ricorre il caso)

CASSA EDILE – codice impresa (da indicare solo per imprese iscritte)

CASSA EDILE – Codice Cassa (da indicare solo per imprese iscritte)

m) (il concorrente deve scegliere, **pena l'esclusione**, una delle tre dichiarazioni di cui alla presente lettera)

Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti, rispetto al concorrente stesso, che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; (art. 38 comma 2 – ipotesi b)

in alternativa

di non trovarsi in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile (come controllante o come controllato) o in qualsiasi relazione, anche di fatto, con nessun altro partecipante alla presente procedura di gara e di aver formulato l'offerta autonomamente; (art. 38 comma 2 – ipotesi a)

in alternativa

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

n) (la dichiarazione di cui alla presente lettera, non è richiesta a pena di esclusione)

di trovarsi in situazione di controllo/collegamento di cui all'art. 2359 del c.c, con le seguenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede);

o) (solo per il Concorrente costituito da consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)

(il concorrente deve scegliere, **pena l'esclusione**, una delle due dichiarazioni di cui alla presente lettera)

- che, con riferimento al divieto posto dall'art. 36, comma 5, primo periodo e dall'art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il consorzio stabile oppure il consorzio di cooperative di produzione e lavoro oppure il consorzio di imprese artigiane, concorre alla presente gara per conto della /e seguente/i impresa/e consorziata/e (indicare denominazione, ragione sociale e sede legale)[la/le consorziate esecutrici dovranno, a pena di esclusione, produrre apposite dichiarazioni sostitutive-utilizzando preferibilmente i Moduli Allegati 3 e 4, con le quali si attesta il possesso rispettivamente dei requisiti generali e dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alla presente gara];

in alternativa

- che il consorzio stabile oppure il consorzio di cooperative di produzione e lavoro oppure il consorzio di imprese artigiane, intende eseguire in proprio i servizi e i lavori di cui trattasi;

p) (solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.):

che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese / soggetti (indicare denominazione ragione sociale e sede legale);

p1) che ci si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa (indicare denominazione ragione sociale e sede legale) qualificata come mandataria-capogruppo del raggruppamento, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e conferirà in nome e per conto proprio e delle mandanti mandato collettivo speciale con rappresentanza, alla mandataria-capogruppo del raggruppamento eterogeneo;

p2) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art.37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

p3) che, in caso di aggiudicazione, i lavori (o parti dei lavori) e/o i servizi (o parti dei servizi) del presente appalto saranno suddivise fra le imprese del raggruppamento, nel seguente modo (indicare):

q) quali lavori subappaltabili per legge si intende, ai sensi dell'art.118 del D.Lgs163/2006 e s.m.i.,eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni (indicare):

r) di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari, che possono influire sulla sua esecuzione;

s) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale per la gestione, nello schema di contratto, e in ogni altro elaborato, anche progettuale, dei quali dichiara di avere preso esatta e completa conoscenza;

t) di avere preso esatta e specifica conoscenza del piano economico-finanziario e di accettare, in particolare, le disposizioni contenute nel titolo VI (Risoluzione – Revoca – Penali) dello schema del contratto;

u) di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

v) dichiarare che nei confronti del soggetto rappresentato non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

w) attestare l'assenza di provvedimento di accertamento – ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 25.07.1998, n. 286 recanti "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero" - gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi;

z) che per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, intende avvalersi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

(indicare denominazione ragione sociale e sede legale dell'ausiliario) – N.B.: barrare con riga trasversale se il caso non ricorre.

N.B. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. d) e f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero, che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, del D.Lgs. stesso, la presente istanza/dichiarazioni dovrà essere resa, a **pena d'esclusione**, da tutti gli operatori economici raggruppati o raggruppandi.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, a **pena di esclusione**. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a **pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

2) A pena di esclusione, dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – da redigersi preferibilmente in conformità al **Modulo Allegato 2 – (sezione “A”)** al presente disciplinare - con cui ciascuno dei seguenti soggetti:

- titolare e direttore/i tecnico/i in caso di impresa individuale;
- il socio e direttore/i tecnico/i in caso di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- persone fisiche che, pur non rivestendo formalmente le cariche di cui ai punti precedenti, sono titolari del potere di rappresentanza della persona giuridica e sono in grado di trasferire direttamente al soggetto rappresentato gli effetti del proprio operare (Sent. Consiglio di stato 8 febbraio 2008, n. 36) – quali institori e procuratori ad negotia titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura (AVCP Det. 1/2012);

a) attesta, ai fini di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs 163/06 s.m.i, che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.6 del D. Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art.67 del medesimo D. Lgs. n. 159/2011;

a.bis) che, essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/91 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/07/1991 n. 203, abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24/11/1981 n. 689;

b) attesta, ai fini di quanto previsto d

all'art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 163/06 s.m.i, che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, senza o con il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, senza o con il beneficio della non menzione **ovvero** se presenti, l'elencazione di tali precedenti penali (indicando Autorità Giudiziaria e tipologia provvedimento emesso, Norma violata e reato commesso, Data emissione provvedimento, Data irrevocabilità provvedimento) ad esclusione dei reati estinti e/o oggetto di riabilitazione (**questa indicazione è contenuta nella determinazione nr. 1/2010 della AVCP che sottolinea a tal proposito “La valutazione della gravità della condanna dichiarata, e della sua incidenza sulla “moralità professionale”, non è rimessa all'apprezzamento dell'impresa concorrente ma alla valutazione della stazione appaltante. Al fine di evitare possibili incertezze applicative, appare necessario che le stazioni appaltanti non si limitino a richiedere agli operatori economici partecipanti di dichiarare, in autocertificazione, l'inesistenza di condanne incidenti sulla moralità professionale, ovvero di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alla lett. c) dell'articolo 38, comma 1, del Codice, ma prescrivano nei disciplinari di gara che la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti autocertificabili, in merito alla lett. c), contenga l'attestazione circa l'assenza di sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, e/o di irrogazione di pene pateggiate e/o di decreti penali di condanna, ovvero, se presenti, l'elencazione di tali precedenti penali”**); si precisa che non rilevano i reati depenalizzati, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

c) attesta, ai fini di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs 163/2006 s.m.i, che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

d) attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 163/2006 nel testo introdotto dall'art.2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n.94 e modificato dall'art. 4, comma 2, lett. b), n. 1.9), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (conv. Con mod. in L. 12 luglio 2011 n. 106).

Nel caso vi siano uno o più dei suddetti **soggetti cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara dovrà essere prodotta, a **pena di esclusione**, per ciascuno di essi apposita dichiarazione sostitutiva attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da redigersi preferibilmente in conformità al **Modulo Allegato 2) - sezione “B”** per le dichiarazioni rese e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente “*per quanto a propria conoscenza*” e specificando le circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati, inoltre, nel caso fosse possibile reperire le dichiarazioni dei soggetti cessati dalla carica, le stesse dovranno essere rese in conformità al **Modulo Allegato 2) sezione “C”**.

In caso di presenza di una causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in capo ad uno o più dei suddetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara, il concorrente dovrà dimostrare, producendo idonea documentazione da allegare alla dichiarazione resa, a pena di

esclusione, di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 313/2002, il concorrente può effettuare una visura presso l'Ufficio del Casellario giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli artt. 24, 25, 26, 27 e 31 del D.P.R. 313/2002.

N.B.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. d) e) e f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, del D.Lgs. stesso, la presente dichiarazione dovrà essere resa, **a pena d'esclusione**, da tutti gli operatori economici raggruppati o raggruppandi.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto devono essere, **pena l'esclusione**, debitamente sottoscritte dal soggetto che produce le dichiarazioni; in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura.

3) (solo per il/i consorziato/i per il/i quale/i i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 dichiarano di concorrere)

A pena di esclusione, dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, da redigersi preferibilmente in conformità al **Modulo Allegato 3**, con le quali il/i consorziato/i per il/i quale/i i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 indicano di concorrere, dichiara di possedere i requisiti generali di cui all'art 11 del disciplinare di gara per la partecipazione alla gara d'appalto.

La dichiarazione di cui al presente punto deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa; in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la dichiarazione di cui al presente punto può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura.

Inoltre i soggetti di cui al precedente punto 2) dei Documenti da inserire nella busta A dell'impresa consorziata, dovranno produrre, a pena di esclusione, dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – da redigersi, preferibilmente, in conformità al modulo allegato (**Allegato 2 – sezione A**) al presente disciplinare - con cui si attesta l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m –ter) del D.Lgs. n. 163/2006, in capo ai suddetti soggetti.

Nel caso vi siano uno o più dei suddetti **soggetti cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara dovrà essere prodotta, **a pena di esclusione**, per ciascuno di essi apposita dichiarazione sostitutiva attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, da redigersi utilizzando preferibilmente l'apposita sezione del modulo Allegato 2) che può essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa (**Allegato 2 – sezione B**) e personalmente da ciascuno dei suddetti soggetti cessati dalla carica (**Allegato 2 – sezione C**).

In caso di presenza di una causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in capo ad uno o più dei suddetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara, l'impresa dovrà dimostrare, producendo idonea documentazione, a pena di esclusione, di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

4) A pena di esclusione, dichiarazioni sostitutive da redigersi preferibilmente in conformità al **Modulo Allegato 4** al presente disciplinare di gara, con cui il legale rappresentante del concorrente o un suo procuratore, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ed assumendosene la piena responsabilità, dichiara:

a pena di esclusione, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico – organizzativi di cui all'art. 12 e 13 del presente disciplinare di gara. In particolare:

a) il concorrente dovrà dichiarare di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per attività inerenti l'oggetto della presente gara (*indicare luogo di iscrizione, numero e data di iscrizione, durata della ditta/data termine, codice attività relativo alla attività principale*).

b) I concorrenti devono inoltre dichiarare:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10% dell'investimento;
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini per un importo medio non inferiore al 5% dell'investimento;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine per un importo medio pari ad almeno il 2% dell'investimento.

In alternativa ai requisiti di cui ai punti c) e d), il concorrente può incrementare i requisiti di cui ai punti a) e b) di due volte.

Il requisito di cui al punto b) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

I concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. d) e) e f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero, che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, del D.Lgs. stesso devono inoltre dichiarare, ciascuna per quanto di competenza, i requisiti di cui ai punti a) e b), che possono essere posseduti complessivamente dagli associati o consorziati, a condizione che ciascuno di essi possieda una percentuale non inferiore al 10% dei requisiti stessi.

Relativamente ai requisiti di cui ai punti c) e d), devono essere posseduti per intero da almeno una delle imprese associate o consorziate.

Può altresì concorrere una associazione di tipo verticale nella quale uno degli associati possiede i requisiti attinenti ai lavori (qualificazione SOA) e l'altro o gli altri i requisiti di cui all'art. 95 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

c) L'impresa individuale o l'impresa/e in qualsiasi forma associata/e deve/devono dichiarare, nel caso realizzino direttamente i lavori, o una parte di essi, per quanto di competenza il possesso di attestazione SOA, **che allega in originale o in fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso**, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata in corso di validità che documenti:

- il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
- il possesso della certificazione di qualità

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere timbrata e firmata per esteso ed in maniera leggibile – pena l'esclusione – in ogni sua pagina dal Legale Rappresentante e deve essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore a pena di esclusione.

5) Dichiarazione secondo il modulo allegato 5 sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta concorrente attestante:

1. d'aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle condizioni contrattuali che possono influire sull'appalto;
2. di aver tenuto conto nella redazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro;
3. di considerare tutti i prezzi medesimi nel loro complesso congrui e remunerativi e tali da consentire la propria offerta;
4. l'impegno a costituire ex art. 113 del D. Lgs 163/06 garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento di ogni obbligo, nessuno escluso, di gestione derivante dal contratto di concessione;
5. l'impegno a trasmettere alla Stazione Appaltante, in originale o in copia autenticata conforme all'originale, polizza di responsabilità civile professionale stipulata dall'incaricato dell'attività di progettazione con primario Istituto Assicurativo e/o Bancario a favore della Stazione Appaltante (nel caso l'Aggiudicatario si avvalga di progettisti esterni alla propria organizzazione) e del Concessionario, a garanzia degli oneri di progettazione nonché degli obblighi previsti dall'art. 269 del DPR 207/2010. La polizza dovrà prevedere un massimale di importo non inferiore al 20% del valore dei lavori progettati al netto dell'I.V.A. e dovrà coprire i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Definitivo e Esecutivo, che abbiano determinato per la Stazione Appaltante nuove spese e/o maggiori costi, anche per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera d) del Codice, resi necessarie in corso di esecuzione; dovrà coprire, altresì, tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dell'incaricato della progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio (art.39 del disciplinare);
6. ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.lgs163/2006, l'impegno a stipulare polizza assicurativa, in conformità agli schemi tipo allegati al D.M. 12.03.2004, n. 123, per cui il concessionario tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con i seguenti massimali:
 - danni di esecuzione € 3.000.000,00 (tremilioni/00)
 - responsabilità civile verso terzi € .500.000,00 (cinquecentomila./00);
7. l'impegno a stipulare le polizze a garanzia previste all'art.41 lettera a., b., c. La mancata presentazione anche una sola delle polizze di cui ai precedenti punti, comporterà la revoca dell'aggiudicazione e/o l'escussione della cauzione provvisoria, nonché l'interpello del secondo in graduatoria.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto devono essere, **pena l'esclusione**, debitamente sottoscritte dal soggetto che produce le dichiarazioni; in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura.

Nel caso di raggruppamenti costituiti o costituendi da imprese associate o da associarsi le dichiarazioni di cui al presente punto devono essere prodotte, pena l'esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o che costituirà il raggruppamento per quanto di competenza.

5 bis) (Solo in caso di raggruppamenti già costituiti) A pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata .

E' anche necessario documentare, qualora non emerga con chiarezza nel mandato collettivo irrevocabile, le percentuali secondo cui ciascuna impresa partecipa al raggruppamento e come, in caso di aggiudicazione, le imprese si suddivideranno i servizi/prestazioni e le lavorazioni oggetto dell'appalto.

6) A pena di esclusione, prova dell'avvenuta costituzione, della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari al **2%** dell'importo dell'investimento esclusa IVA;

La garanzia provvisoria a corredo dell'offerta deve essere, **pena l'esclusione**:

- conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006;
- al relativo Schema Tipo 1.1 di cui al Decreto del Ministero Attività Produttive 12 marzo 2004, n.123.
- validità per almeno n.270 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte;

N.B: la garanzia a corredo dell'offerta deve essere, pena l'esclusione dalla gara, firmata da entrambe le parti contraenti

(Garante e Contraente).

E' ammessa la facoltà di avvalersi, per le incombenze di cui sopra, di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro. Valgono anche per questa ipotesi le specifiche previsioni descrittive per le fidejussioni assicurative e bancarie.

Nel caso di presentazione di offerta da parte di **raggruppamento** costituito o costituendo, la possibilità di **riduzione della cauzione** e della garanzia fideiussoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 75, comma 7, sussiste **nel caso in cui tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento siano in possesso della certificazione del sistema di qualità di cui al medesimo articolo**, certificazione che deve essere allegata **a pena di esclusione** in originale o in copia autenticata con le modalità previste dal DPR 445/2000. Qualora il Concorrente sia in possesso di attestazione SOA prodotta ai sensi del precedente punto 4 lett. c) che attesti il possesso del requisito della qualità non è necessario, allegare la relativa certificazione.

Indipendentemente dalla modalità di costituzione della cauzione di cui sopra, la medesima dovrà essere accompagnata, **a pena di esclusione**, da apposita dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario.

7) A pena di esclusione, dimostrazione dell'avvenuto pagamento della contribuzione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture.

Il versamento delle contribuzioni andrà effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture all'indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>.

N.ro CIG (Codice Identificativo Gara): 5365656766

Gli operatori economici, pertanto, dovranno effettuare il versamento di un contributo pari ad **€140,00** con le modalità di seguito indicate.

- online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, America Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà essere inoltre stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile online sul "Servizio di Riscossione". Tale ricevuta di pagamento deve essere inserita nella BUSTA A. - in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it/>; Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta. Tale scontrino deve essere inserito nella BUSTAA.

8) A pena di esclusione, Attestazione, in originale, rilasciata dalla stazione appaltante comprovante l'avvenuto sopralluogo sull'area e presa visione degli elaborati. Il sopralluogo e la presa visione dovranno essere effettuati con le modalità di cui all'art. 7.7 ed 7.8 del presente disciplinare di gara. La mancata presentazione degli attestati di cui al presente punto non darà luogo all'esclusione dalla gara purché risulti agli atti dell'Amministrazione l'avvenuto sopralluogo e presa visione.

9) Nel caso di avvalimento tipico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006:

Nel caso in cui il concorrente intenda soddisfare la richiesta relativa ai requisiti di carattere economico – finanziario relativi alla gestione o ai lavori avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, deve produrre nella busta A, **a pena di esclusione**, in aggiunta o ad integrazione della documentazione di cui ai punti precedenti:

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006 , attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 , nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006 ;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- g) Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.

Si precisa che:

relativamente all'avvalimento per i requisiti economico-finanziari previsti per i lavori dovrà, inoltre, essere individuata la categoria e classifica oggetto di avvalimento e dovranno essere individuati gli elementi strumentali ed i mezzi messi a disposizione nonché le modalità con le quali ne viene concesso l'impiego; nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38,

lettera h) del D.Lgs. n. 163/2006, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006; il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara; il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

Art.58.6 BUSTA B “OFFERTA QUALITATIVA”

in busta, controfirmata e sigillata su tutti i lembi di chiusura, dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

1) Progetto Definitivo comprensivo degli elaborati di cui agli articoli 24 e seguenti del D.P.R. 207/2010;

Il progetto, redatto in lingua italiana, **a pena di esclusione**, deve essere siglato, timbrato e sottoscritto per esteso in modo leggibile, dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente,

· In caso di R.T.I./Consorti il progetto di cui sopra dovrà essere siglato, timbrato e sottoscritto per esteso e in modo leggibile come di seguito indicato:

- in caso di R.T.I. già costituito, dal Legale Rappresentante della sola Impresa capogruppo
- in caso di costituendo R.T.I., congiuntamente dal Legale Rappresentante di ognuna delle Imprese raggruppate
- in caso di Consorzio ex art. 2602 C.C., congiuntamente dal Legale Rappresentante del Consorzio e dai legali rappresentanti delle consorziate
- in caso di Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter C.C., dal Legale Rappresentante del Consorzio.

2) RELAZIONE DI OFFERTA TECNICO QUALITATIVA relativa alla progettazione, realizzazione e gestione di impianto sportivo che deve contenere quanto richiesto di seguito.

La relazione per la valutazione dell'offerta tecnico-qualitativa, redatta in lingua italiana, **a pena di esclusione**, deve essere siglata in ogni pagina e timbrata e sottoscritta per esteso in modo leggibile, dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente, nell'indice e nella prima e ultima pagina di ogni volume presentato, compresi gli eventuali allegati.

· In caso di R.T.I./Consorti la relazione di cui sopra dovrà essere siglata in ogni pagina e timbrata e sottoscritta per esteso e in modo leggibile come di seguito indicato:

- in caso di R.T.I. già costituito, dal Legale Rappresentante della sola Impresa capogruppo
- in caso di costituendo R.T.I., congiuntamente dal Legale Rappresentante di ognuna delle Imprese raggruppate
- in caso di Consorzio ex art. 2602 C.C., congiuntamente dal Legale Rappresentante del Consorzio e dai legali rappresentanti delle consorziate
- in caso di Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter C.C., dal Legale Rappresentante del Consorzio.

Le pagine della relazione tecnica, in numero non superiore a 15 pagine, esclusi eventuali allegati, dovranno essere numerate progressivamente. L'offerta tecnico qualitativa oggetto di valutazione, dovrà essere articolata, a pena di esclusione, come di seguito indicato:

A – Qualità e pregio tecnico dell'opera proposta in relazione a efficienza e durabilità

A 1) Indicazioni progettuali

A1.1) Miglioramenti di tipo costruttivo e progettuale proposti al progetto preliminare predisposto dal Comune

A1.2) Interventi e soluzioni per contenimento consumi energetici

A1.3) Soluzioni tecniche proposte per la riduzione dei costi manutentivi e sistemi integrativi di controllo trattamento acque impianto natatorio

A 2) Progetto pluriennale di gestione

A/2.1 progetto organizzativo delle attività: tipologia e modalità di svolgimento dell'offerta di attività sportive e ludico-ricreative, orari di apertura

A/2.2 progetto di conduzione: con particolare attenzione alle attività sportive svolte dal concorrente, all'organigramma, alle tariffe praticate e alle caratteristiche del personale utilizzato

A/2.3 iniziative a carattere promozionale di utilizzo

A/2.4 qualità delle caratteristiche delle modalità di gestione amministrativa

A/2.5 qualità delle caratteristiche dell'interazione con il territorio

La documentazione inserita nella Busta B non deve recare alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi, prezzi, tempi di esecuzione né altri elementi che attengano “all'offerta quantitativa” ovvero che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta del concorrente in relazione agli elementi quantitativi oggetto di valutazione non discrezionale contenuti nella Busta C.

Tutta la documentazione relativa all'offerta elementi qualitativi dovrà essere siglata in ogni sua pagina e firmata nell'ultima pagina dal Legale Rappresentante o da suo procuratore. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura. **In caso di raggruppamento costituendo, la documentazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento.**

Art.58.7 BUSTA C “OFFERTA QUANTITATIVA”

in busta, controfirmata e sigillata su tutti i lembi di chiusura, dovranno essere contenuti, a pena di esclusione i seguenti documenti:

1) Dichiarazione relativa all'offerta quantitativa, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, da redigersi preferibilmente in conformità al **Modulo Allegato 6**. L' offerta quantitativa dovrà essere articolata, a pena di esclusione, come di seguito indicato

- B/1 Ribasso sui tempi di realizzazione

il concorrente dovrà indicare una percentuale di riduzione dei tempi di durata dei lavori, stimati in **450 Giorni**. La stessa varrà ai fini della definizione del tempo contrattuale utile di completamento di tutti gli impegni assunti, (Modulo all.6 – Dichiarazione relativa all'offerta quantitativa – offerta quantitativa Capo A – Ribasso sui tempi di realizzazione, allegato al presente disciplinare). Non saranno considerati credibili offerte di riduzione dei tempi oltre i 150 giorni. Pertanto a tali offerte di riduzione, saranno assegnati comunque punti 10 (dieci).

- B/2 Ribasso sulla durata della concessione

Il concorrente deve indicare la percentuale di ribasso sulla durata della concessione posto a base di gara. (Modulo all.6 – Dichiarazione relativa all'offerta quantitativa – offerta quantitativa Capo B - Ribasso sulla durata della concessione, allegato al presente disciplinare).

- B/3 Ribasso sulle tariffe massime individuate dal Concedente

Il concorrente deve indicare la percentuale di ribasso sulle tariffe massime individuate dal concessionario, poste a base di gara. (Modulo all.6 – Dichiarazione relativa all'offerta quantitativa – offerta quantitativa Capo C - Ribasso sulle tariffe massime individuate dal concessionario, allegato al presente disciplinare).

La Dichiarazione relativa all'offerta quantitativa dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o da suo procuratore e non potrà presentare correzioni di sorta che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura. **In caso di raggruppamento costituendo, la documentazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento.**

2) Cronoprogramma lavori di costruzione dell'impianto sportivo

Il concorrente, **pena l'esclusione**, dovrà produrre, in busta chiusa e sigillata, cronoprogramma delle manutenzioni ordinarie con la specificazione dei costi nonché cronoprogramma dei lavori di realizzazione della struttura.

Detti documenti diventeranno vincolanti per l'impresa con l'aggiudicazione definitiva.

3) Piano Economico Finanziario della gestione per tutto l'arco temporale della concessione, elaborato dal concorrente e **asseverato da uno dei soggetti indicati all'art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006**. Tale documentazione dovrà essere presentata, **pena l'esclusione, in busta chiusa** inserita nella presente busta C e recare la seguente dicitura "*contiene piano economico finanziario*".

Il piano economico-finanziario dovrà essere elaborato sulla base degli elementi economico-finanziari proposti in sede di offerta e da esso dovrà risultare l'equilibrio dell'investimento. In particolare il Piano economico-finanziario dovrà garantire la sostenibilità e la fattibilità dell'intera operazione sotto il profilo dei ricavi attesi e dei relativi flussi di cassa in rapporto ai costi di produzione e di gestione al fine di garantire il complessivo equilibrio economico finanziario.

All'interno di detto piano economico – finanziario dovranno essere verificabili:

- ammontare complessivo dell'investimento;
- piano d'ammortamento, con la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali e dell'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione;
- schema di ripartizione temporale dell'investimento e dell'utilizzo delle fonti di copertura;
- conto economico;
- flusso di cassa;
- stato patrimoniale;
- indicatori di redditività (TIR e VAN) e di sostenibilità (DSCR).

Costituisce causa di esclusione dalla gara la mancata asseverazione da parte di uno dei soggetti abilitati dalla legge nonché la redazione di un piano in contrasto con gli elementi offerti o non sostenibile sotto il profilo dell'equilibrio economico/finanziario.

Nella dichiarazione relativa all'offerta quantitativa di cui al presente punto il concorrente dovrà inoltre dichiarare, **a pena di esclusione**, quanto segue:

- a) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo di lavoro;
- b) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, del costo del lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver correttamente adempiuto all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs. 81/2008;
- c) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta quantitativa presentata, tenuto conto anche delle disposizioni dell'articolo 133 del D.Lgs. 163/2006;
- d) di avere effettuato uno studio approfondito del capitolato d'oneri, di ritenerlo adeguato e realizzabile per i prezzi corrispondenti all'offerta presentata;
- e) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero

intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

f) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto secondo quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta qualitativa;

Saranno ammesse all'apertura delle offerte quantitative, unicamente le offerte che avranno ottenuto un punteggio di almeno 40 punti nell'offerta qualitativa. Non saranno ammessi alla fase di apertura offerte quantitative i concorrenti le cui proposte abbiano conseguito un punteggio pari a 0 (zero) anche in un solo dei sub criteri oggetto della valutazione qualitativa.

L'aggiudicazione sarà pronunciata in favore del concorrente la cui offerta sommando il punteggio ottenuto dalla offerta qualitativa e il punteggio ottenuto dall'offerta quantitativa, avrà conseguito il punteggio complessivo più alto tra quelli offerti. Poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dal soggetto aggiudicatario, unitamente alla durata della concessione ed alla riduzione del contributo della concessione costituiscono obbligo contrattuale.

4. Avvertenze

1. Nella formulazione della propria offerta il concorrente dovrà tenere presente che il prezzo offerto non dovrà riportare più di tre cifre decimali; in caso di cifre decimali in numero superiore, il valore sarà arrotondato al terzo decimale.

2. La Dichiarazione relativa all'offerta quantitativa dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o da suo procuratore e non potrà presentare correzioni di sorta che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte.

3. Allo stesso modo il Piano Economico-Finanziario dovrà essere siglato in ogni sua pagina e firmato nell'ultima pagina dal Legale Rappresentante o da suo procuratore. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va trasmessa la relativa procura. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o consorzi o GEIE già costituiti, i documenti di cui sopra dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria/capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o consorzi o GEIE non ancora costituiti, da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o i consorzi.

Art.59 - ESPERIMENTO DELLA GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La commissione di gara, il giorno fissato dal presente disciplinare di gara per la prima seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

1) verificare la correttezza formale dei plichi, delle buste e la regolarità della documentazione amministrativa inserita nella Busta A e in caso negativo ad escludere dalla gara;

2) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e in caso positivo ad escludere sia il consorzio che il consorziato dalla gara;

3) verificare le condizioni di ammissibilità di raggruppamenti o consorzi ordinari eterogenei/omogenei costituiti o da costituirsi;

4) sorteggiare un numero di concorrenti, pari al 10% del numero delle offerte ammesse arrotondato all'unità superiore, ai quali, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 163/2006, tramite fax al numero indicato nell'istanza di partecipazione alla gara, verrà richiesto di comprovare, entro il termine di 10 giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativi.

La commissione nel giorno e ora fissata per la seconda seduta pubblica, che verranno tempestivamente comunicati ai partecipanti tramite fax con almeno 48 ore di anticipo e pubblicizzati sul profilo del committente, procederà:

1) all'esclusione dalla gara dei concorrenti sorteggiati per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti o che non abbiano provveduto a trasmettere la relativa documentazione nel termine di cui al precedente punto 7.2 e 61.1;

2) all'apertura delle Buste B contenenti le offerte qualitative, presentate da ciascun concorrente ammesso, al solo fine di verificare e verbalizzare l'esistenza della documentazione richiesta; gli elaborati contenuti in ogni busta saranno siglati da ciascun commissario.

Indi, la commissione procederà in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione inserita nella busta B "OFFERTA QUALITATIVA", all'attribuzione dei punteggi relativamente ai criteri di valutazione A) e B) indicati al precedente art. 8 del presente disciplinare di gara.

La commissione giudicatrice si riserva a suo insindacabile giudizio di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o precisazioni con riferimento ai contenuti dell'offerta qualitativa.

In una successiva seduta pubblica, la cui ora e data verrà comunicata ai concorrenti tramite fax con almeno 48 ore di anticipo, la commissione procederà:

1) a comunicare i punteggi attribuiti a ciascuna offerta relativamente agli elementi di natura qualitativa;

2) all'apertura delle buste C "OFFERTA QUANTITATIVA", provvedendo a verificare e verbalizzare l'esistenza e completezza della documentazione richiesta (dichiarazione offerta quantitativa, cronoprogramma delle manutenzioni ordinarie e dell'ultimazione delle zone grigie e piano economico finanziario asseverato); gli elaborati contenuti in ogni busta saranno siglati da ciascun commissario;

3) a dare lettura delle offerte quantitative e all'attribuzione dei relativi punteggi che, in ordine ai suddetti elementi, avverrà in modo automatico e oggettivo sulla base dei criteri esplicitati dall'art.8 del presente disciplinare di gara.

Indi, la commissione procederà, in una o più sedute riservate, all'esame del Piano economico finanziario presentato dai concorrenti, dando corso alla verifica della coerenza del Piano rispetto agli elementi offerti nonché della sostenibilità dell'equilibrio economico e finanziario dell'offerta. In una successiva seduta pubblica, la cui ora e data verrà comunicata ai concorrenti tramite fax con almeno 48 ore di anticipo, la commissione procederà a calcolare il punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e a redigere la

graduatoria dei concorrenti con cui verrà individuata la migliore offerta;

La commissione giudicatrice provvederà ad escludere i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La Commissione giudicatrice procederà quindi, con riferimento ai concorrenti non esclusi, all'attribuzione di tutti i punteggi e formerà la graduatoria in ordine decrescente, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente all'offerta del concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo.

La Commissione procederà alla trasmissione alla Stazione Appaltante degli esiti delle verifiche della coerenza del piano economico finanziario rispetto agli elementi offerti e della sostenibilità sotto il profilo dell'equilibrio economico e finanziario.

In caso di offerte uguali si aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente agli elementi di valutazione di natura tecnico-qualitativa. Qualora anche i punteggi attribuiti agli elementi qualitativi dovessero essere uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto di cui trattasi. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta, sempre che la stessa sia validamente presentata e che inoltre sia ritenuta congrua e conveniente.

Ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 121 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nel caso in cui, in relazione all'offerta prima in graduatoria, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti al precedente art. 8 punti A) e B), la stazione appaltante effettuerà una valutazione di congruità dell'offerta stessa seguendo la procedura stabilita dall'art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 121 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. In ogni caso la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante espletterà il procedimento di verifica, ed eventualmente di esclusione, delle offerte anormalmente basse in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Ai concorrenti che saranno sottoposti a verifica di congruità delle offerte sarà richiesta, qualora gli stessi non l'abbiano già inserita nel piano economico finanziario prodotto in sede di offerta, una relazione giustificativa nella quale dovranno essere esplicitate le analisi tecniche ed economiche giustificative del prezzo offerto.

Le giustificazioni dovranno essere presentate dai concorrenti nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

La Stazione Appaltante qualora in relazione all'offerta prima in graduatoria emerga dalla verifica della coerenza e sostenibilità del piano economico finanziario effettuata dalla commissione giudicatrice un eventuale elemento di criticità rispetto agli elementi offerti ed alla sostenibilità sotto il profilo dell'equilibrio economico e finanziario procede a formalizzazione le richieste di giustificazioni dando termine di 15 giorni lavorativi all'offerente per produrre una relazione giustificativa nella quale dovranno essere esplicitate le analisi tecniche ed economiche giustificative del piano economico finanziario.

La stazione appaltante espletterà il procedimento di verifica, all'esito del quale dichiarerà l'eventuale esclusione, della offerta per la quale, in base all'esame degli elementi forniti, il piano economico finanziario risulti non coerente e/o non sostenibile.

L'aggiudicazione provvisoria sarà dichiarata nel corso di un'ulteriore seduta pubblica - la cui ora e data verranno comunicate ai concorrenti tramite fax con almeno 48 ore di anticipo e pubblicizzate sul profilo del committente - a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta ritenuta non anomala.

La stazione appaltante procederà, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.

La Stazione Appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. provvede all'aggiudicazione definitiva mediante determinazione del Responsabile preposto. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace ad esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti.

La stipulazione del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa. Il contratto non verrà stipulato prima di trentacinque giorni decorrenti dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, comunicazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 79 comma 5, lett. a) del D.Lgs 163/2006. Il termine sospensivo minimo di trentacinque giorni non troverà applicazione nel caso in cui sia presentata o ammessa una sola offerta e non siano state proposte impugnazioni del disciplinare ovvero queste siano state respinte con pronuncia definitiva dell'Autorità Giudiziaria competente.

Art.60 - ULTERIORI PRESCRIZIONI

a) non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; non sono altresì ammesse le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente sottoscritte per conferma;

b) ciascun concorrente non può presentare più di una offerta;

c) la stazione appaltante si riserva di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D.Lgs. n.163/2006;

d) le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta;

e) la stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della Stazione Appaltante, senza che i concorrenti

- possano vantare alcuna pretesa al riguardo;
- f) il sistema di cauzioni, garanzie e assicurazioni che assiste la fase di stipulazione ed esecuzione del contratto è definito al Titolo VI del contratto di concessione;
 - g) si provvederà agli adempimenti relativi alle comunicazioni di cui all'art.79 del D.Lgs. 163/06 mediante fax. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel Modulo Allegato 1, oltre al domicilio eletto, il numero di fax al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di scegliere il mezzo di comunicazione più idoneo. È obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all'Amministrazione via fax al numero 0376 650372 ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il numero di fax o l'indirizzo già indicato nel modello. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche per le altre comunicazioni inerenti alla presente gara e per le richieste ex art. 48 del D.Lgs. 163/06;
 - h) la stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone comunicazione attraverso il proprio profilo di committenza: <http://www.comune.potenza.it> qualora siano tali da non riguardare un elemento essenziale della procedura concorsuale, rappresentino dei chiarimenti o delle esplicitazioni di elementi della norma di gara, non introducono mutamenti nei requisiti soggettivi o negli elementi su cui fondare la valutazione tecnica di gara;
 - i) si specifica che la Stazione Appaltante rimanda alle determinazioni dell'AVCP n. 1/2010 e n. 1/2012 relativamente ai profili interpretativi ed alle indicazioni applicative relativamente ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - l) è esclusa la competenza arbitrale; ai sensi e per effetto dell'art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il contratto non conterrà la clausola compromissoria;
 - m) il disciplinare di gara può essere impugnato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata - Potenza;
 - n) il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 13 del D. Lgs. n.163/2006 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n.241/1990 e successive modificazioni. In particolare si dà atto che: ai sensi dell'art. 79, comma 5-quater del D. Lgs. 163/2006, l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'art. 13, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Potenza.
- Si fa presente che laddove la richiesta di accesso (formale o informale) riguardi informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali o contenga dati sensibili e giudiziari, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei limiti strettamente necessari e riservandosi la facoltà di attivare la procedura di notificazione al controinteressato ai sensi dell'art. 3, D.P.R. 184/2006;
- o) ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 3 della L. 136/2010, il Concessionario assume, per sé e per i propri eventuali subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - p) *(Informativa ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in materia di protezione dei dati personali")*

informiamo che provvederemo al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente disciplinare. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Potenza, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.n.196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili". I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. n.196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dell'azienda. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è Comune di Potenza nella persona del Responsabile del Procedimento ing. Rocco Robilotta.

Art. 61 - Disposizioni finali

Il presente documento è sottoposto al rispetto di tutta la vigente normativa, ed in particolare, della normativa UE in vigore in materia di LLPP, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. del D.P.R.207/2010, del D.P.R. n. 34/00 e del D.P.R. n. 554/99, del D.lgs 81/2008 s.m.i in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.